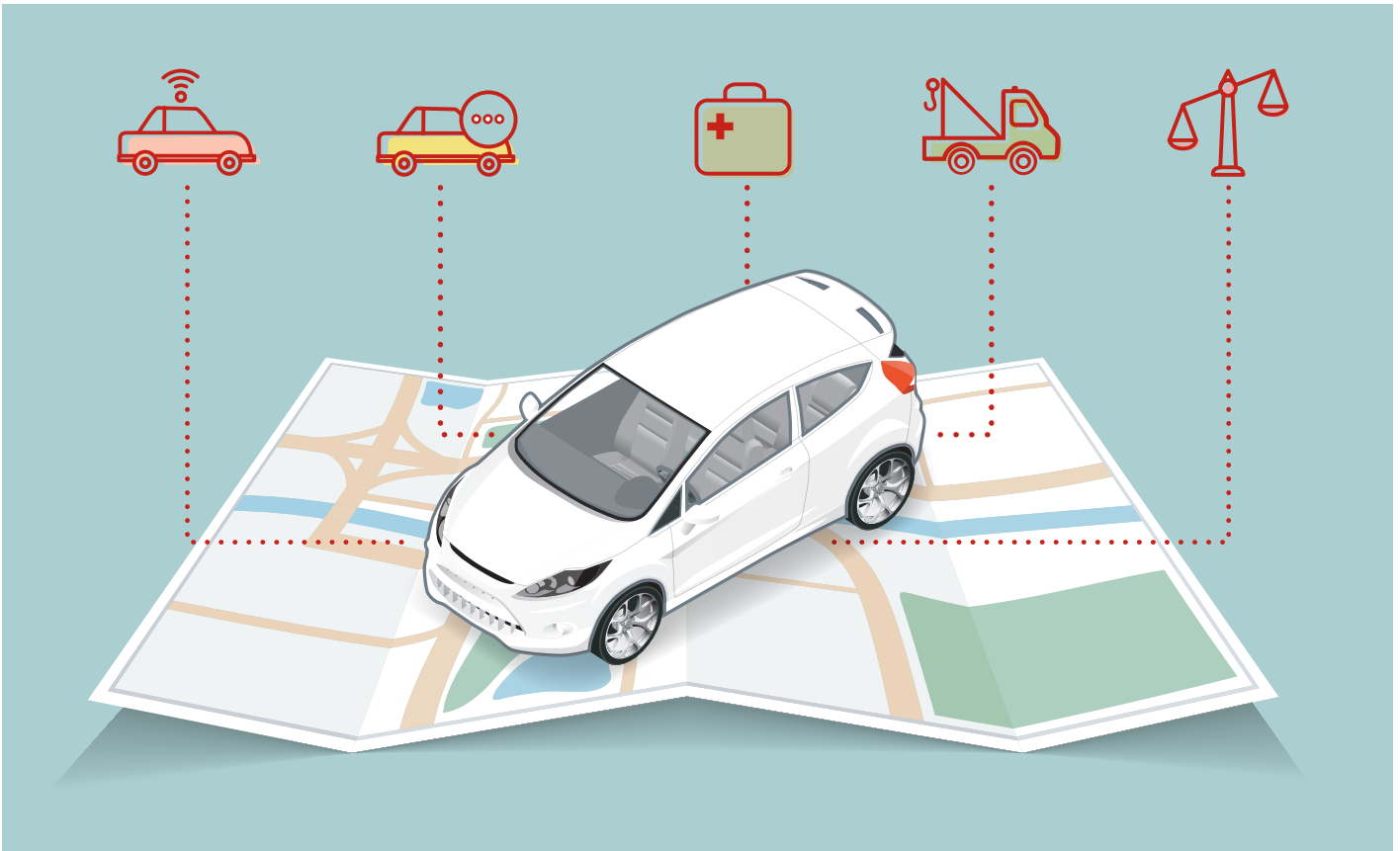


Generali Sei in Auto Flotte



Libro Matricola

Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Auto e dei Rami Danni.

Il presente Set informativo è costituito da:

- **DIP: Documento informativo precontrattuale dei prodotti assicurativi danni;**
- **DIP Aggiuntivo R.C. auto: Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto;**
- **Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set informativo.

Un contratto semplice e chiaro: il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA

Ultimo aggiornamento: 02/2021



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi di responsabilità civile e dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo ed ha per base un Libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli assicurati, di proprietà, in locazione o in uso al contraente.



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile

Sono assicurati i danni involontariamente causati a:

- ✓ terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.

L'assicurazione è inoltre estesa:

- ✓ ai veicoli destinati al traino di carrelli appendice;
- ✓ ai veicoli destinati al traino di rimorchi muniti di targa propria;
- ✓ al rischio sosta, nel caso di rimorchi muniti di targa propria;
- ✓ ai danni alla tappezzeria del veicolo e ai vestiti delle persone trasportate e del conducente nel caso di trasporto di vittime della strada;
- ✓ alla circolazione nelle aree private escluse le aree aeroportuali;
- ✓ alla responsabilità civile dei terzi trasportati;
- ✓ ai danni cagionati ai terzi durante le operazioni di carico e scarico;
- ✓ nel caso di autobus, filobus o autocarri appositamente attrezzati al trasporto di persone, autotassimetri o veicoli dati a noleggio con conducente o a uso pubblico, ai danni involontariamente causati ai vestiti e agli oggetti di uso comune dei trasportati
- ✓ ai danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose.;
- ✓ alla responsabilità dell'istruttore nel caso di scuola guida.

Sono disponibili le seguenti ulteriori opzioni R.C.A.:

- Rinuncia all'azione di rivalsa per veicolo dato in uso ai dipendenti;
- Rinuncia alla rivalsa per sinistri causati da neopatentato;



Che cosa non è assicurato?

Responsabilità civile

Non sono assicurati i danni:

- ✗ causati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.
- ✗ causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
- ✗ alla pavimentazione stradale dalla circolazione su cingoli

Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro;
- e, limitatamente ai danni alle cose:
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
 - ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto precedente.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile

Il contratto prevede dei limiti nei seguenti casi di:

- ! conducente non abilitato alla guida;

- Rinuncia all'azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- Rinuncia alla rivalsa.
- Rischio sosta Plus.

Con pagamento di un premio aggiuntivo, oltre alla garanzia R.C.A., sono disponibili anche le seguenti garanzie:

- Tutela Legale;
- Incendio e Ricorso Terzi;
- Furto e Rapina;
- Eventi naturali;
- Eventi sociopolitici e atti vandalici;
- Cristalli;
- Danni accidentali (Collisione, Guasti accidentali, Kasko completa)
- Limitazione al furto o rapina totale;
- Incendio e Furto - Rischi speciali;
- Granzie aggiuntive
- Assistenza;
- Infortuni conducente.

- ! veicolo utilizzato per esercitazione alla guida se al fianco dell'allievo non vi è una persona abilitata alla funzione di istruttore;
- ! veicolo con targa prova se la circolazione avviene senza l'osservanza delle regole poste dal codice della strada;
- ! veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni di legge;
- ! danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- ! veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il contratto prevede **massimali**, **franchigie** (ossia l'importo in cifra fissa che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro) e **scoperti** (ossia la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato) che variano a seconda delle garanzie effettivamente attivate e che sono indicati nel contratto.

Le esclusioni, le franchigie e gli scoperti sono inoltre contenuti nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinti dal carattere in grassetto.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea. Vale inoltre per gli Stati elencati e non barrati sulla Carta Verde. In caso di circolazione all'estero la garanzia R.C.A. opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale del pagamento del danno, nonché la cessazione del contratto.



Quando e come devo pagare?

Puoi pagare il premio attraverso assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico intestati all'intermediario espressamente in tale sua qualità, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (per la garanzia R.C.A. e le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto, fatto salvo il limite di € 750 per le garanzie accessorie se non presente la garanzia R.C.A.). Il premio è comprensivo di imposte.

Il contratto è soggetto alla regolazione del premio che deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine della stessa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio base o la prima rata del premio base sono stati pagati altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il contratto non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti 15 giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio con la stessa o altra Impresa, nel qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.



Come posso disdire la polizza?

Non è necessario disdire la polizza poiché, alla scadenza annuale, qualora non sia stato pagato il nuovo premio, il contratto cessa di avere effetto.

Assicurazione per la copertura dai rischi di Responsabilità Civile Auto e dei Rami Danni

Settore: AUTOVETTURE (SETTORE I) - AUTOTASSAMETRI (SETTORE II) - AUTOBUS (SETTORE III) - AUTOCARRI (SETTORE IV) - MOTOVEICOLI (SETTORE V) - MACCHINE OPERATRICI (SETTORE VI) - MACCHINE AGRICOLE (SETTORE VII)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: GENERALI SEI IN AUTO - FLOTTE

Ultima edizione disponibile del DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato: 02/2021



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, CAP 31021 - Tel: 0415492111 - sito internet: www.generali.it - e-mail: info.it@generali.com - PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto ammonta a € 10.244.148.191, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 1.618.628.450,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a € 7.550.853.867.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell'impresa <http://www.generali.it/Chi-siamo/Generali-Italia/compagnia/dati/>

Si specifica che:

- Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.217.950.961,75;
- Requisito patrimoniale minimo: € 3.180.739.318,67;
- Fondi propri ammissibili: € 17.610.296.018,45;
- Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legislazione nazionale.



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile

La garanzia è prestata per somme che per capitali, interessi e spese sono dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione dei veicoli assicurati nella polizza a libro matricola.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	I massimali minimi per legge sono: 6.070.000,00 euro nel caso di danni alle persone; 1.220.000,00, nel caso di danni alle cose.
------------------	---

Massimali	È prevista la possibilità di stipulare il contratto per massimali superiori a quelli sopra indicati dietro pagamento del corrispondente premio di tariffa.
Garanzie estese	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Tipo di guida	Non previsto.
Opzioni con sconto sul premio	
Non sono previste opzioni che prevedano una riduzione del premio R.C.A.	
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo	
Rinuncia all'azione di rivalsa per veicolo dato in uso a dipendenti	Per tutelare la società proprietaria dalla possibile azione di rivalsa di Generali Italia in caso di sinistro con guida o trasporto non conforme alle norme di legge o in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte del dipendente o collaboratore della Società proprietaria del veicolo.
Rinuncia all'azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope	Per tutelarsi dalla possibile azione di rivalsa di Generali Italia in caso di sinistro con guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Rinuncia alla rivalsa per sinistri causati da neopatentato	Per tutelarsi dalla possibile azione di rivalsa di Generali Italia in caso di sinistro con guida non conforme alle norme di legge da parte di soggetto neopatentato
Rinuncia alla rivalsa	Per tutelarsi dalla possibile azione di rivalsa di Generali Italia in caso di sinistro con guida o trasporto non conforme alle norme di legge o in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Rischio sosta plus	Generali presta la responsabilità civile del proprietario del rimorchio o semirimorchio per coprire i danni derivanti dalla circolazione dello stesso quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C.A. pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C.A. obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza di seguito riportati:

TUTELA LEGALE - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Viene prestata la difesa legale dell'assicurato in relazione alla proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto, guida e circolazione stradale del veicolo assicurato. Per la Forma Base sono previste le seguenti prestazioni: - assistenza legale per un danno extracontrattuale; - difesa in un procedimento penale; - ricorso contro il provvedimento che ha privato l'assicurato della patente, se a causa della circolazione del veicolo assicurato vi siano vittime o feriti; - dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un sinistro stradale con terzi. Per la Forma Gold sono previste tutte le prestazioni fornite per la Forma Base, più le seguenti: - ricorso al Prefetto e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado in caso di sanzione amministrativa - difesa legale controversie di diritto civile di natura contrattuale - recupero punti fino ad un massimo di € 500 e riesame patente di guida fino ad un massimo di € 1.000

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia non opera: - per materia fiscale/tributaria; - per sanzioni amministrative; - per delitti dolosi; - se il conducente non è munito di patente valida; - se non è in corso una polizza R.C.A.: - se il veicolo è guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o nel caso di fuga o omissione di soccorso; - se il veicolo è guidato in stato di ebbrezza; - se al momento del sinistro il veicolo è guidato da persona imputata di guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l.
INCENDIO E RICORSO TERZI - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Per Incendio, sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio non doloso. Sono inoltre assicurati i danni: - ai pezzi di ricambio, agli accessori ed apparecchi audiofonovisivi, sia di serie che non di serie, purchè stabilmente fissati sul veicolo e ricompresi nel valore assicurato. Per ricorso terzi sono assicurati, fino ad un massimo di € 250.000 per incidente, i danni: - causati a terzi o ai locali adibiti a rimessa di proprietà degli aventi diritto in caso di incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante che ha coinvolto il veicolo assicurato.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Per Incendio e Ricorso Terzi non sono assicurati i danni: - causati da semplice bruciature non seguite da incendio o da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma; - causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio e gli atti dolosi in genere; - causati da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti del terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto. Per Ricorso Terzi, non sono assicurati i danni: - a persone e cose trasportate Sono previsti scoperti e minimi.
FURTO & RAPINA - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: - furto; - rapina; - danni da scasso. - danni al veicolo durante la circolazione dopo il furto e la rapina in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada

Garanzia di base	Sono inoltre assicurati: - i danni ai pezzi di ricambio, agli accessori ed apparecchi audiofonovisivi, sia di serie che non di serie, purché stabilmente fissati sul veicolo e ricompresi nel valore assicurato. L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Garanzia Estensione della garanzia Furto agli apparecchi audiofonovisivi (clausola 20): per coprire i danni da furto agli apparecchi audiofonovisivi quali radio, Bluetooth, navigatori satellitari, lettori CD/DVD, televisori ed altre apparecchiature del genere, fatturati a parte con prezzo aggiuntivo, non costituenti dotazione di serie del veicolo, purché stabilmente fissati sul veicolo stesso, a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel valore assicurato. Garanzia Incendio e Furto - Rischi speciali (clausola 43): per coprire i danni da incendio e da furto avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni: - causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone che coabitano con lui, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; - causati da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti del terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto; - alle parti meccaniche, elettriche, elettroniche a seguito di circolazione successiva al furto e rapina. Per la garanzia Incendio e furto – rischi speciali (clausola 43): da furto determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato. Sono previsti scoperti e minimi.
EVENTI NATURALI - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati i danni causati da: - inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio; - allagamento, non dovuto a eventi naturali, fino ad un massimo di € 2.000 per sinistro. L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni da: - tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere - da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione - da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; - in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno; - in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno Sono previsti scoperti e minimi.

EVENTI SOCIOPOLITICI e ATTI VANDALICI - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati i danni causati da eventi sociopolitici quali tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio e atti comunque dolosi. L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni da: - dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; - inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto. Sono previsti scoperti e minimi.
CRISTALLI - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono coperte, fino al massimale indicato in polizza, le spese per: - sostituire o riparare i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e del tetto), in conseguenza della loro rottura. L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni: - causati da rigature e segnature; - alle altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli; - agli specchi retrovisori interni ed esterni e alla fanaleria in genere; - da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
GARANZIA COLLISIONE (clausola 31) - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Collisione Sono assicurati i danni subiti dal veicolo a seguito di collisione contro altro veicolo identificato che sia soggetto all'obbligo R.C.A. o contro veicolo su rotaie.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni: - da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; - quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge; - da materiali o animali trasportati sul veicolo; - in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano; - durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in aree aeroportuali;

Limitazioni, esclusioni e rivalse	- in conseguenza a furto o rapina; - durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale; - quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita la condizione di rinuncia alla rivalsa; - durante le operazioni di carico e scarico; - alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati. - da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere; - da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto; Sono previsti scoperti e franchigie.
GARANZIA GUASTI ACCIDENTALI (Clausola GU) - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Guasti accidentali Sono assicurati i danni subiti dal veicolo a seguito di collisione contro altro veicolo, persona o animale, caduta di oggetti e materiali, urto, ribaltamento, uscita di strada.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni: - da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; - quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge; - da materiali o animali trasportati sul veicolo; - in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano; - durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in aree aeroportuali; - in conseguenza a furto o rapina; - durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale; - quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita la condizione di rinuncia alla rivalsa; - durante le operazioni di carico e scarico; - alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati. - da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere; - da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto; Sono previsti scoperti e franchigie.
GARANZIA KASKO COMPLETA (Clausola 32) - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Kasko completa Sono assicurati i danni subiti dal veicolo a seguito di collisione contro altro veicolo, persona o animale, caduta di oggetti e materiali, urto, ribaltamento, uscita di strada; tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o atti dolosi; eventi naturali.

Garanzia di base	L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni: - da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; - quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge; - da materiali o animali trasportati sul veicolo; - in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano; - durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in aree aeroportuali; - in conseguenza a furto o rapina; - durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale; - quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita la condizione di rinuncia alla rivalsa; - durante le operazioni di carico e scarico; - alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati. Sono previsti scoperti e franchigie.
GARANZIA LIMITAZIONE AL FURTO O RAPINA TOTALE (clausola 26)- sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: - furto totale; - rapina totale; L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni: - da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; - in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno; - da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto. Sono previsti scoperti e minimi.
GARANZIE AGGIUNTIVE (clausola 44) - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati i rischi relativi a: - Perdita delle chiavi del veicolo; - Tassa di proprietà; - Richiesta documenti; - Spese di recupero e custodia;

Garanzia di base	- Spese di immatricolazione. - Garanzia bagaglio - Sequestro penale L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato. Ciascuna prestazione è operante nei limiti dei massimali previsti.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i rischi relativi a: - dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; - tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere; - inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto. Per garanzia bagaglio non sono assicurati i danni ai gioielli e agli oggetti di metallo prezioso, agli apparecchi fotografici e relativi accessori, agli apparecchi radio, ottici e simili, ai telefoni cellulari, ai tablet e ai computer. Sono inoltre esclusi dalla garanzia il denaro, i titoli e altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio, gli oggetti di particolare valore artistico e d'artigianato. Per Sequestro penale non sono assicurati i danni per i quali non vi sia una procedura instaurata e seguita da legali di fiducia di Generali Italia; avvenuti al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Garanzia Assistenza - Autovetture e Motocicli - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	In base alla forma di garanzia scelta sono previste le seguenti prestazioni: - Per la Forma Confort (clausola 87 - Autovetture e Motocicli) sono previste le seguenti prestazioni: soccorso stradale, Depannage - officina mobile in Italia, Recupero del veicolo fuori strada, Veicolo in sostituzione, Supporto nella compilazione del modello Constatazione Amichevole di Incidente, Proseguimento del viaggio/Rientro dei passeggeri, Viaggio per il recupero del veicolo, Viaggio di un familiare, Rimpatrio sanitario, Accompagnamento minori, Trasporto in autoambulanza, Autista a disposizione, Spese d'albergo, Anticipo spese di prima necessità, Spese di rimpatrio o trasporto degli altri assicurati, Rimpatrio salma, Invio dei pezzi di ricambio, Rimpatrio del veicolo, Spese di custodia all'estero, Abbandono legale del veicolo all'estero, Interprete a disposizione, Anticipo della cauzione penale, Anticipo spese legali. - Per la Forma Top (clausola 97 - Autovetture): sono previste le seguenti prestazioni tutte le prestazioni previste nella Forma Confort e in più: Stop & Go, Demolizione del veicolo in Italia, Richiesta documenti in caso di furto totale, Rientro con un familiare, Anticipo delle spese mediche - chirurgiche - farmaceutiche ed ospedaliere Ciascuna prestazione è operante nei limiti dei massimali previsti.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.

Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono previste le prestazioni per i sinistri: - avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti e in tutti i casi di calamità naturali; - determinati da dolo dell'assicurato; - determinati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene; - determinati da suicidio o tentato suicidio dell'assicurato; - avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili. Ciascuna prestazione è operante per un massimo di tre volte in un anno assicurativo.
Garanzia Assistenza Autocarri - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	In base alla forma di garanzia scelta sono previste le seguenti prestazioni: - Per la Forma clausola 41 sono previste le seguenti prestazioni: soccorso stradale (Traino e Depannage), Recupero del veicolo fuori strada, Informazioni su rete costruttori, Spese di rimessaggio, Invio dei pezzi di ricambio, Consulti medici immediati, Spese d'albergo, Rientro dei passeggeri, Segnalazione dei medicinali, Rientro sanitario, Rimpatrio salma. - Per la Clausola 42 sono previste le seguenti prestazioni: tutte le prestazioni previste nella clausola 41 e in più: Interprete a disposizione all'estero, Anticipo spese legali, Anticipo cauzioni penale e civile. Ciascuna prestazione è operante nei limiti dei massimali previsti.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono previste le prestazioni per i sinistri: - avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti e in tutti i casi di calamità naturali; - determinati da dolo dell'assicurato; - determinati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene; - determinati da suicidio o tentato suicidio dell'assicurato; - avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili. Ciascuna prestazione è operante per un massimo di tre volte in un anno assicurativo.
INFORTUNI - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati gli infortuni subiti dal conducente quando: - guida o utilizza il veicolo assicurato e durante le operazioni necessarie in caso di fermata per la ripresa della marcia; - sale o scende dal veicolo Per la formula Infortuni Basic (clausola IB) sono previste le seguenti forme: invalidità permanente, rimborso spese di riabilitazione post ricovero. Per la formula Infortuni Confort (clausola IC) sono previste le seguenti forme: invalidità permanente, morte, rimborso spese di cura, rendita vitalizia annua per per invalidità grave. Per la formula Infortuni Confort (clausole IA e IM) sono previste le seguenti forme: invalidità permanente, morte, rimborso spese di cura, Per la formula Infortuni Top (clausola IT) sono previste le seguenti forme: invalidità permanente, morte, rimborso spese di cura, rendita vitalizia annua per invalidità grave.

Garanzia di base	Invalidità permanente Verrà versata una percentuale della somma assicurata in proporzione al grado di invalidità. Morte La somma assicurata verrà versata agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali, o, in alternativa, ai beneficiari appositamente designati. Rimborso spese di cura verranno rimborsate le spese relative agli onorari dei medici e di quanto legato o collegato all'intervento chirurgico e le spese di degenza. Rendita vitalizia annua per invalidità grave sarà stipulato un contratto di assicurazione sulla vita in forma di rendita vitalizia immediata con Generali Italia. Rimborso spese di riabilitazione post ricovero verranno rimborsate le spese relative a visite diagnostiche o di controllo post ricovero a causa di infortunio.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia non opera per gli infortuni: - capitati all'assicurato in conseguenza di ebbrezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; - avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; - derivanti dalla guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici; - derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo se l'assicurato, (compiuti i 18 anni), non è abilitato a norma di legge. Sono previsti scoperti e franchigie.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

L'assicurato in caso di sinistro deve darne comunicazione a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro o ne ha avuta conoscenza.

La denuncia del sinistro può avvenire:

- recandosi presso la propria Agenzia;
- contattando il numero verde 800 880 880 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- via pec all'indirizzo generalitalia@pec.generaligroup.com;
- inviando il documento di denuncia all'indirizzo aperturasinistri@generali.com;
- via posta a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Cosa fare in caso di sinistro?

Risarcimento Diretto

La procedura di indennizzo diretto è attivabile nel caso di incidenti:

- che coinvolgono due soli veicoli entrambi identificati e immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, regolarmente assicurati da imprese aderenti alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD) e che non vedano coinvolti ciclomotori diversi da quelli targati ai sensi del DPR 06/03/2006 n. 153 e/o le macchine agricole;
- in cui si verifica effettivamente un contatto tra i veicoli coinvolti;
- da cui conseguono lesioni non gravi ai conducenti, intendendosi come tali i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%. La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sui veicoli coinvolti sono presenti, oltre ai conducenti, altre persone che subiscono lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%). La procedura "CARD" è applicabile anche in caso di danni agli oggetti di proprietà del conducente o dell'assicurato, trasportati a bordo del veicolo stesso.

Richieste di risarcimento da indirizzare alla Controparte

La procedura ordinaria di risarcimento si applica quando non trova applicazione la procedura di "risarcimento diretto".

Richieste di risarcimento da indirizzare a Consap

Il Fondo per le Vittime della strada risarcisce in caso d'incidenti provocati da:

- veicoli o imbarcazioni non identificati, per i soli danni alla persona (è previsto il risarcimento anche per i danni alle cose, con una franchigia di € 500, in caso di danni gravi alla persona);
- veicoli o imbarcazioni non assicurati per i danni alla persona e alle cose.

Per richiedere il risarcimento dei danni elencati nei due punti precedenti si deve:

- inviare con raccomandata la richiesta di risarcimento danni a Consap S.p.a. Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it) gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e alla Compagnia designata sul territorio.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.consap.it

Assistenza diretta/in convenzione:

Le prestazioni relative alla garanzia Assistenza sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance.

Le prestazioni relative alla garanzia Tutela Legale sono erogate direttamente da D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri.

Rimborso del sinistro per evitare il malus:

- Il contraente ha facoltà di evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla formula tariffaria Bonus/Malus prevista dalle Condizioni di Assicurazione o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione della relativa Tabella delle regole evolutive, versando alla Compagnia una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati a titolo definitivo nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale. Il suddetto rimborso, che riguarda solo i sinistri liquidati interamente, deve essere effettuato all'atto della stipulazione del contratto relativo alla nuova annualità e, comunque, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto precedente, anche qualora quest'ultimo non sia più in essere.

I sinistri rimborsati dal contraente non saranno più riportati nell'attestato di rischio ed il contratto verrà riclassificato.

- Nel caso in cui i sinistri rientrino nell'ambito della disciplina del Risarcimento Diretto, il rimborso del sinistro dovrà essere effettuato inviando una richiesta scritta a Consap S.p.A. Via Yser, 14 00198 Roma - Servizio Stanza di Compensazione. Ulteriori informazioni in merito sono reperibili sul sito www.consap.it

Cosa fare in caso di sinistro?	Gestione dei sinistri da parte di altre imprese: - in caso di garanzia Assistenza: Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Assistenza a: Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - numero verde dall'Italia 800 880 880 e numero dall'estero (+39) 02 58 163 507; - in caso di garanzia Tutela Legale: Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - numero verde 800 475 633.
	Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale. Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'Impresa	Ricevuta da parte del danneggiato la richiesta di risarcimento, contenente tutti i requisiti previsti dall'Art. 148 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia deve formulare l'offerta di risarcimento, o comunicare i motivi di rifiuto, nel rispetto dei seguenti termini: - 60 giorni dalla ricezione della richiesta, in caso di danni materiali; - 30 giorni dalla ricezione della richiesta, in caso di danni materiali con una denuncia di sinistro (modulo CAI) sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti; - 90 giorni dalla ricezione della richiesta per sinistri che abbiano cagionato lesioni personali o il decesso. In caso di accettazione della somma offerta, la Compagnia versa al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l'importo relativo. Garanzie diverse dall'R.C.A. L'indennizzo è liquidato dalla Compagnia entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro. Se il veicolo è soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, resta valido quanto disposto dall'Art. 2742 del Codice civile.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Per la garanzia R.C.A., in caso di cessazione del rischio relativo al singolo veicolo assicurato (distruzione o demolizione o esportazione definitiva o alienazione o conto vendita o cessazione definitiva della circolazione o furto e rapina totali), il Contraente può ottenere in sede di regolazione la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato, al netto delle imposte e del contributo SSN.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non prevista.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	La polizza non prevede il tacito rinnovo.
Ripensamento dopo la stipulazione	La polizza non prevede il ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	Il contraente può richiedere la risoluzione contrattuale nei seguenti casi: - distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione; - esportazione definitiva del veicolo; - vendita o deposito in conto vendita; - furto totale o rapina.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai proprietari di veicoli che:

- debbano adempiere all'obbligo di copertura assicurativa R.C.A. per i danni causati a terzi derivanti dalla circolazione del proprio parco veicoli;
- vogliano assicurare il proprio parco veicoli per i rischi accessori.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari è:

- per la garanzia R.C.A.: 6,87%
- per le altre garanzie: 10,70%

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: - con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma; - tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; - via e-mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, fax 06 42 133 206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per i consumatori - Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c. breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela; d. copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE QUALI:	
Mediazione	Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).

Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile attivare preliminarmente la procedura della conciliazione paritetica. È inoltre possibile attivare sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per le: - controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle garanzie relative ai veicoli assicurati direttamente per i rischi Incendio, Furto, ed altri danni ai beni stessi; - controversie in materia assicurativa su questioni mediche - ramo Infortuni; - controversie nell'ambito delle garanzie del ramo Tutela Legale. Per la soluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente tramite il sito Internet http://ec.europa.eu/commission/index_en chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRA-ENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE' UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di Assicurazione

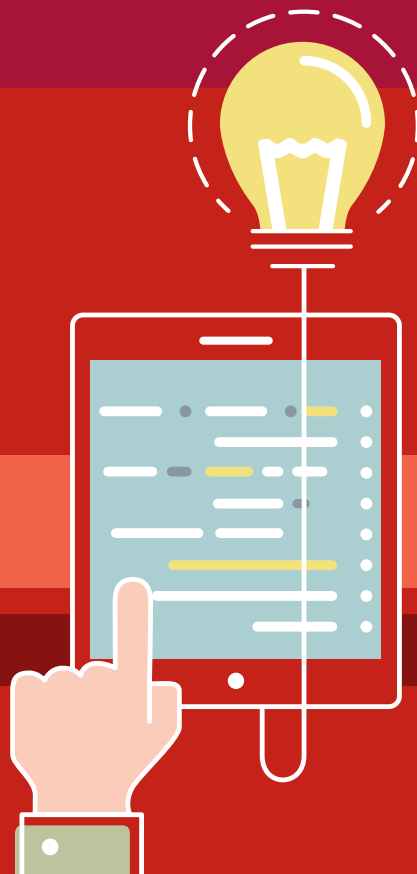


Il contratto presta le garanzie relative alla proprietà e all'utilizzo di mezzi di trasporto:

- concordate e indicate nel documento di polizza;
- descritte nelle rispettive sezioni di questo Set informativo.

Le Definizioni sono parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Indice



Definizioni

pag. 4

Norme comuni a tutte le garanzie

pag. 9

Quando e come devo pagare?

pag. 9

Art. 1 Pagamento del premio pag. 9

Art. 2 Regolazione del premio pag. 9

Quando comincia la copertura e quando finisce?

pag. 10

Art. 3 Decorrenza della garanzia pag. 10

Art. 4 Durata dell'assicurazione pag. 10

Art. 5 Proposta di rinnovo pag. 10

Dove vale la copertura?

pag. 11

Art. 6 Estensione territoriale pag. 11

Con quali condizioni operative mi assicuro?

pag. 11

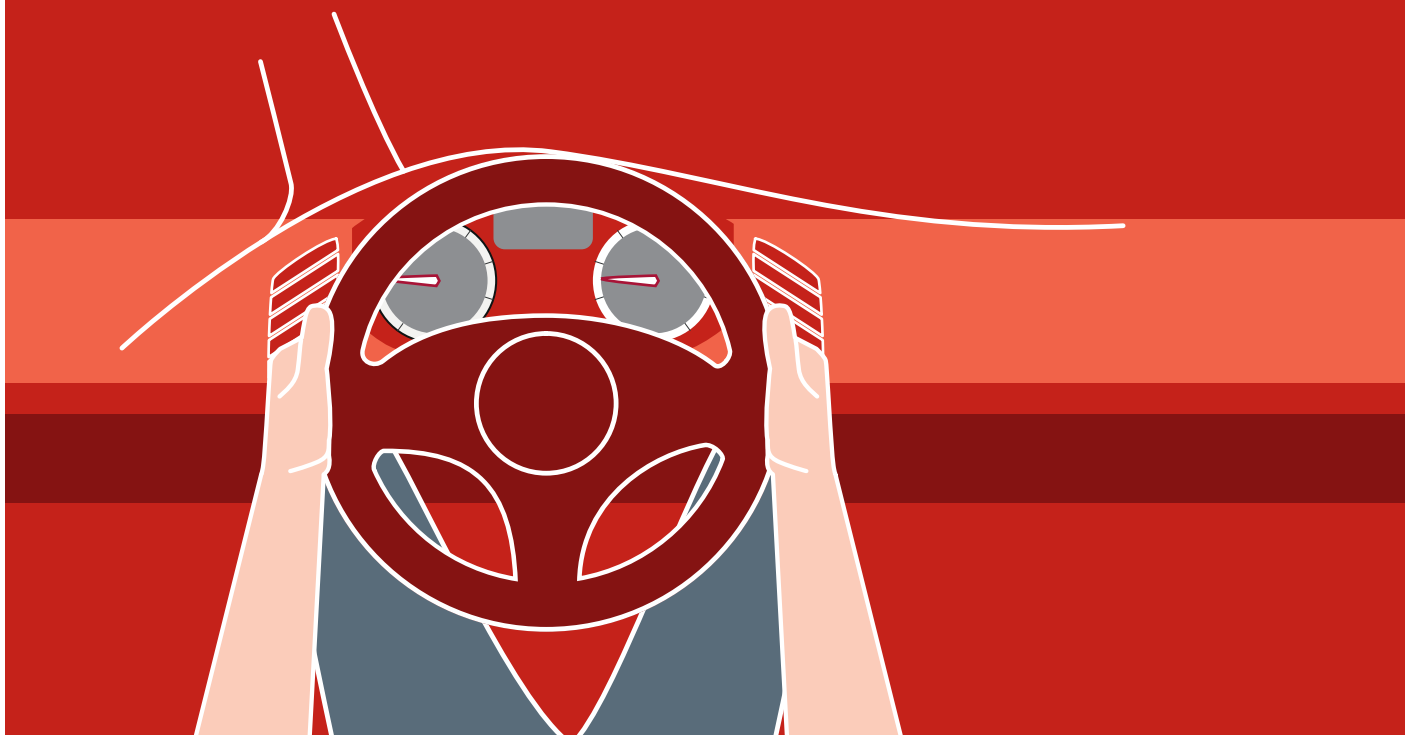
Art. 7 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio
Dichiarazioni inesatte e reticenti - Aggravamento del rischio pag. 11

Art. 8 Gestione del contratto pag. 11

Art. 9 Altre assicurazioni pag. 13

Art. 10	Oneri a carico del contraente	pag. 13
Art. 11	Rinvio a norme di legge	pag. 13
Art. 12	Comunicazione tra le parti	pag. 13
Art. 13	Foro competente	pag. 13
Art. 14	Misure Restrittive - Sanctions Clause	pag. 13
	Come posso presentare i reclami e le controversie?	pag. 14
Art. 15	Modalità di reclamo	pag. 14
Capitolo 1 Protezione del patrimonio		pag. 15
Sez. 1	Garanzia Responsabilità Civile Auto	pag. 15
Sez. 2	Opzioni alla garanzia Responsabilità Civile Auto	pag. 38
Sez. 3	Garanzia Tutela Legale	pag. 39
Sez. 4	Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?	pag. 43
Capitolo 2 Protezione del veicolo		pag. 47
Sez. 1	Garanzia Incendio e Ricorso Terzi	pag. 47
Sez. 2	Garanzia Furto & Rapina (clausola FB)	pag. 49
Sez. 3	Opzioni alla garanzia Furto & Rapina	pag. 50
Sez. 4	Garanzia Eventi Naturali (clausola 61)	pag. 51
Sez. 5	Garanzia Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici (clausola 21)	pag. 52
Sez. 6	Garanzia Cristalli (clausola 45)	pag. 53
Sez. 7	Garanzia Collisione (clausola 31)	pag. 54
Sez. 8	Garanzia Guasti accidentali (clausola GU)	pag. 55
Sez. 9	Garanzia Kasko Completa (clausola 32)	pag. 56
Sez. 10	Garanzia Limitazione al furto o rapina totale (clausola 26)	pag. 57
Sez. 11	Garanzie Aggiuntive (clausola 44)	pag. 58
Sez. 12	Garanzia Assistenza - Autovetture e motocicli	pag. 60
Sez. 13	Garanzia Assistenza - Autocarri	pag. 72
Sez. 14	Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?	pag. 78
Capitolo 3 Protezione della persona		pag. 85
Sez. 1	Garanzia Infortuni	pag. 85
Sez. 2	Cosa fare in caso di sinistro Infortuni?	pag. 91

Definizioni



Accessori

Ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato, che può essere: a) di serie: se fornita direttamente dalla Casa costruttrice per uno specifico modello di veicolo; b) optional: se fornito dalla Casa costruttrice o altra Ditta, successivamente all'acquisto su richiesta dell'acquirente e comporta un supplemento di prezzo rispetto a quello previsto dal listino per il veicolo stesso.

Agenzia

L'agenzia presso la quale è stato stipulato e/o alla quale è assegnato il contratto.

Allagamento

Afflusso di acqua in un luogo normalmente asciutto, per motivi fortuiti o di emergenza, non provocato direttamente da fenomeno atmosferico.

Alluvione

Inondazione dovuta a straripamento di corsi e specchi d'acqua.

Apparecchi audiofonovisivi

Radio, bluetooth, telefoni, lettori CD e DVD, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, navigatori satellitari e simili (purchè stabilmente fissati e non presenti nel listino degli accessori della Casa costruttrice).

Arbitrato

È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Aree aeroportuali

Le aree di rollaggio e le altre aree interne ad un Aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore.

Aree private

Aree alle quali si può accedere solo in funzione dell'attività o dei servizi che in esse vengono svolti.

Assicurato

Nella garanzia R.C.A.: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto.

Nelle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attestato di rischio

Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del solo rischio R.C.A. assicurato.

Auto Rischi Diversi

Indica le garanzie danni al veicolo accessorie.

Autovettura	Gli autoveicoli ad uso promiscuo, gli autotassametri e le autovetture ad uso privato, scuola guida, noleggio con o senza conducente.
Banca Dati	La banca dati elettronica che le compagnie di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
Beneficiario	Relativamente alla Sezione Infortuni, la persona fisica o giuridica alla quale la Compagnia deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio mortale dell'assicurato.
Carta Verde	Il documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni Paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde.
Certificato di assicurazione	Il documento, rilasciato dalla Compagnia, che contiene: la denominazione della Stessa; il numero di polizza; la targa del veicolo e il periodo per il quale è stato pagato il premio. È il documento che comprova l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione ed è obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo, a disposizione per eventuali controlli delle Autorità.
Classe di merito (interna)	La categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata da Generali Italia S.p.A. e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata.
Classe di merito di Conversione Universale (CU)	La classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto di R.C.A. in base a regole univoche previste dal Provvedimento IVASS 72/2018 pubblicato nel sito dell'IVASS, che consente di convertire le diverse "classi di merito interne" di ciascuna compagnia di assicurazione, assegnate sulla base di una propria scala di valori, in un sistema univoco, costituito da 18 classi.
Codice (Codice delle Assicurazioni private - CAP)	Il Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
Compagnia	Generali Italia S.p.A.
CONSAP	L'Ente Gestore della Stanza di Compensazione, cioè l'Ufficio, istituito presso la Consap S.p.A., Via YSER 14 - 00198 Roma, che gestisce il complesso di regolazioni contabili, ovvero debiti e crediti reciproci, maturati dalle compagnie di assicurazione nella gestione dei sinistri R.C.A. in regime di Risarcimento Diretto. Gestisce anche il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito per risarcire i danni provocati da veicoli non assicurati, rubati o assicurati presso compagnie poste in liquidazione coatta amministrativa.
Contraente	Il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'assicurazione.
Contravvenzione	È una tipologia di reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
Danni Diretti	I danni direttamente causati al veicolo dall'evento garantito in Polizza.
Danno extracontrattuale	È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito.
Degrado d'uso	La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.
Delitto	È una tipologia di reato (vedi alla voce Reato), punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone).
Diritto penale	È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli.
Ebbrezza	Annebbiamento delle facoltà mentali provocato da assorbimento di alcolici o di stupefacenti.

Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.
Franchigia	L'importo contrattualmente pattuito espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro e che viene dedotto dall'ammontare dell'indennizzo spettante.
Furto	Il delitto commesso da chi si impossessa di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto	Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, atto vandalico, mancato funzionamento di sue parti tale da rendere impossibile per l'assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Impianti satellitari	Gli impianti elettronici di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.
Inabilità temporanea	Perdita temporanea, parziale o totale, della capacità dell'assicurato di svolgere le occupazioni professionali dichiarate alla denuncia del sinistro.
Incendio	La combustione, con sviluppo di fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoe-stendersi e propagarsi.
Incidente	Qualsiasi evento dannoso improvviso ed imprevisto derivante dalla circolazione stradale. Per la garanzia Assistenza qualsiasi evento improvviso e imprevisto derivante dalla circolazione stradale che provochi al veicolo danni tali da: - determinarne l'immobilizzo; - consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi; - essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l'assicurato.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Compagnia all'assicurato per le garanzie diverse dalla R.C.A..
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea.
Inondazione	Tumultuoso ed esteso allagamento, provocato da masse d'acqua straripanti.
Invalidità Permanente	La perdita, a seguito di infortunio, permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
Mezzi di trasporto	Mezzi meccanici destinati al trasporto di persone che possono essere guidati o comandati a distanza.
Parti	I soggetti destinatari della disciplina contrattuale: il contraente e la Compagnia.
Perdita totale	Il danno subito dall'assicurato per la perdita del veicolo che, in seguito a furto o rapina, non sia stato più ritrovato; oppure le spese per la riparazione del veicolo, dovute ad eventi che hanno causato danni materiali, che superino l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l'assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
Periodo di osservazione	Periodo temporale stabilito dalla normativa rilevante ai fini dell'evoluzione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo stesso.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
P.R.A.	Pubblico Registro Automobilistico.
Premio	La somma dovuta dal contraente alla Compagnia.
Premio base di polizza	La somma dei premi dei singoli veicoli assicurati al momento della stipula del contratto
Procedimento penale	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Rapina	Il delitto commesso da chi sottrae cose mobili altrui mediante violenza alla persona o minaccia.
R.C.A.	Responsabilità Civile Auto.
Reato	Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Residenza	Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
Responsabilità principale	La responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Responsabilità paritaria	La responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Responsabilità minoritaria	La responsabilità attribuita in misura inferiore a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Risarcimento	La somma dovuta dalla Compagnia al danneggiato in caso di sinistro coperto dalla garanzia R.C.A..
Risarcimento diretto	La procedura, prevista dall'Art. 149 del codice delle Assicurazioni private per le assicurazioni del ramo R.C.A., con la quale la richiesta di risarcimento viene rivolta alla propria compagnia e non alla compagnia del responsabile del sinistro, attivabile quando l'incidente ha visto coinvolti solo due veicoli entrati in collisione tra loro, entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia, Città del Vaticano e San Marino. Se si tratta di ciclomotori (uno o entrambi), questi devono essere targati secondo il regime in vigore dal 13 febbraio 2012. Sono compresi anche i danni fisici eventualmente subiti dai conducenti dei veicoli coinvolti, purchè si tratti di lesioni non gravi (danni alla persona con Invalidità Permanente non superiore al 9%).
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa	Il diritto della Compagnia a recuperare nei confronti dell'assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.
Scadenza annuale	La scadenza della rata di premio che corrisponde, come giorno, mese ed anno, alla data di termine del contratto.
Scoperto	L'importo contrattualmente pattuito espresso in misura percentuale che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro e che viene dedotto dall'ammontare dell'indennizzo spettante.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Per la garanzia Tutela Legale il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza. Per la garanzia Assistenza l'evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/ garanzia.
Sinistri penalizzanti	I sinistri pagati con Responsabilità Principale o con Responsabilità Paritaria, qualora l'assicurato abbia accumulato, nell'arco degli ultimi cinque anni a causa dei singoli sinistri verificatisi in tale periodo, una quota di responsabilità per concorso di colpa pari ad almeno il 51%.
Spese di giustizia	Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
Spese di soccombenza	Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla voce Diritto civile).
Spese peritali	Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente tecnico di parte).
S.S.N.	Servizio Sanitario Nazionale, per il contributo dovuto ai sensi della Legge.

Stato di rischio iniziale	Insieme dei veicoli assicurati alla decorrenza della polizza
Struttura Organizzativa (solo per la Sezione Assistenza Auto)	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Milano, P.zza Trento 8 - Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l'assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste dalla Sezione Assistenza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico della Compagnia.
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Valore a nuovo	Valore determinato sulla base dell'ultima quotazione di Quattroruote disponibile al momento del sinistro. In caso di danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, senza tenere conto del degrado d'uso.
Valore commerciale	Il prezzo realizzabile secondo Quattroruote vendendo il veicolo a una determinata data. In caso di danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, tenendo conto del degrado d'uso.
Veicolo	L'autovettura o l'autoveicolo per trasporto promiscuo, l'autotassametro. L'autobus, l'autocarro, il trattore stradale, l'autoveicolo per trasporti specifici, l'autoveicolo ad uso speciale, l'autotreno, l'autoarticolato, l'autosnodato, l'autocaravan, il mezzo d'opera; il motocarro, il mototrattore, il motoveicolo per trasporti specifici, il motoveicolo ad uso speciale; la macchina agricola semovente e trainata; la macchina operatrice; il quadriciclo a motore trasporto cose; il ciclomotore trasporto cose, il ciclomotore ad uso speciale; il rimorchio ed il semirimorchio; il rimorchio agricolo. La targa prova ai sensi del D.P.R. n.474 del 24.11.2001; Il ciclomotore o il motociclo destinati al trasporto di persone, la motoslitte, la motocarozzetta, il quadriciclo per trasporto persone.
Vertenza contrattuale	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

Norme comuni a tutte le garanzie



Quando e come devo pagare?

Art. 1 - Pagamento del premio

Il **premio base di polizza**, corrispondente alla somma dei premi dei singoli veicoli assicurati al momento della stipula del contratto e costituenti lo stato iniziale di rischio, può essere effettuato presso l'agenzia o la sede di Generali Italia.

Il pagamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalle norme:

- in denaro contante:
 - per importi fino al limite tempo per tempo stabilito dalle norme sull'uso del contante, quale limite annuo per contratto che riguarda la garanzia R.C.A. e le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.
 - per importi fino a € 750, limite annuo per contratto, che riguarda le sole garanzie accessorie.
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- con assegno circolare non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità;
- con assegno bancario o postale non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità, il quale, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, può chiedere di pagare anche con altre modalità;
- con bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità.

A pagamento ricevuto, l'agenzia rilascia al contraente:

- la polizza;
- il certificato di assicurazione;

- la quietanza con indicazione della data del pagamento e la firma o l'indicazione della persona autorizzata a riscuotere il premio;
- la Carta Verde (qualora sottoscritta la garanzia R.C.A.);
- il Set informativo.

A richiesta del contraente Generali Italia rilascia nuovamente il certificato di assicurazione e gli altri documenti assicurativi indicati, in caso di:

- deterioramento (previo impegno alla distruzione del documento deteriorato);
- furto, smarrimento o distruzione (previa dichiarazione dell'assicurato circa l'evento accaduto)⁽¹⁾.

Art. 2 - Regolazione del premio

Il contratto è soggetto a regolazione del premio da effettuarsi per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Il premio di regolazione viene computato sui veicoli effettivamente assicurati nel corso del periodo assicurativo.

In caso di aumento, rispetto al premio base di polizza, il contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce; in caso di diminuzione, Generali Italia restituirà al contraente la parte di premio imponibile (al netto di imposte ed eventuale contributo SSN) riscosso in più.

La differenza di premio (in aumento o in diminuzione) risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del contraente.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 3 - Decorrenza della garanzia

Salvo diverso accordo, se il premio o la rata di premio sono stati pagati, l'assicurazione ha effetto dalle 24 del giorno indicato in polizza, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento.

Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle 24 del giorno del pagamento.

Art. 4 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile.

Il contratto non ha più effetto dalle 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza annuale indicata in polizza; se entro questi 15 giorni il contraente stipula un nuovo contratto per il medesimo rischio il contratto non ha più effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

Art. 5 - Proposta di rinnovo

Fermo quanto stabilito dall'Art. 4 - Durata dell'assicurazione, Generali Italia può proporre al contraente il rinnovo del contratto mettendo a disposizione presso l'agenzia l'indicazione del premio proposto per l'annualità successiva, a parità di condizioni e di garanzie di polizza.

Il contraente esprime la volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto pagando il nuovo premio entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, con rilascio di quietanza e certificato di assicurazione.

(1) Art.12 del Reg.lsvap 13/2008.

Dove vale la copertura?

Art. 6 - Estensione territoriale

Salvo diversa indicazione nell'ambito di specifiche garanzie, l'assicurazione vale per il territorio:

- dell'Italia e degli Stati dell'Unione Europea;
- della Città del Vaticano;
- della Repubblica di San Marino;
- degli Stati elencati e non barrati nella Carta Verde.

Quando si circola all'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Se il contratto al quale è collegata la Carta Verde cessa o viene sospeso nel corso del periodo di assicurazione, **il contraente deve distruggere immediatamente la Carta Verde.**

Con quali condizioni operative mi assicuro?

Art. 7 - Dichiarazioni sulle circostanze del rischio - Dichiarazioni inesatte e reticenti - Aggravamento del rischio

Affinchè il rischio venga correttamente valutato, quando si conclude il contratto il **contraente deve fornire le necessarie dichiarazioni.**

Il contraente deve inoltre comunicare a Generali Italia ogni variazione delle circostanze, successive alla stipula del contratto, **che comportano un aggravamento del rischio assicurato**, quali, per esempio:

- cambi di residenza dell'intestatario al P.R.A.;
- cambi del locatario del veicolo assicurato.

Se il contraente non rispetta gli obblighi indicati può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo nonchè subire la cessazione stessa dell'assicurazione⁽²⁾; in questo caso, se pattuita la garanzia R.C.A., Generali Italia esercita, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla normativa⁽³⁾.

Art. 8 - Gestione del contratto

Libro matricola - veicoli assicurati

L'assicurazione viene stipulata sulla base del Libro Matricola nel quale sono iscritti i veicoli assicurati, di proprietà, in locazione o in uso al contraente, per i quali il contraente ha un interesse all'assicurazione e che costituiscono lo stato di rischio iniziale.

Non sono ammesse:

- **le sospensioni di garanzia o di polizza;**
- **la cessione del contratto.**

Inclusione veicoli

Il contraente può chiedere di includere in garanzia, durante il periodo di assicurazione, veicoli ulteriori da quelli che costituiscono lo stato di rischio iniziale; Generali Italia si riserva il diritto di accettare o meno l'inclusione di tali veicoli.

(2) Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice civile.

(3) Art. 144 "Azione diretta del danneggiato", del Codice delle Assicurazioni Private.

Per i veicoli che vengono inclusi in garanzia durante il periodo assicurativo, il premio o rateo di premio viene determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di stipulazione del contratto, calcolando 1/360 del premio annuo, per ogni giornata di garanzia prestata.

La garanzia decorre dal giorno e ora indicati nei relativi documenti emessi dalla Compagnia, che formano parte integrante della polizza.

Esclusione veicoli

È ammessa solo in conseguenza di cessazione del rischio a causa di:

- distruzione
- demolizione
- cessazione definitiva della circolazione
- esportazione definitiva
- alienazione o deposito in conto vendita
- furto o rapina del veicolo assicurato.

Il contraente è tenuto comunicare le esclusioni a Generali Italia fornendo idonea documentazione, **e si impegna a distruggere i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde) relativi al veicolo non più assicurato.**

Per tali veicoli l'assicurazione cessa dalle ore 24,00 del giorno indicato nella documentazione emessa da Generali che conferma l'avvenuta esclusione.

Se l'esclusione è determinata da furto o rapina l'esclusione ha decorrenza dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Il rimborso del premio o rateo di premio dei veicoli esclusi sarà conteggiato al momento della regolazione del premio calcolando 1/360 del premio annuo per ogni giornata di garanzia "non goduta" (al netto di imposte ed eventuale contributo SSN).

Sostituzione veicoli

È ammessa la sostituzione del veicolo assicurato con altro veicolo dello stesso proprietario (o locatario in caso di leasing) nei seguenti casi:

- vendita
- demolizione
- cessazione della circolazione
- esportazione definitiva
- consegna in conto vendita
- furto (denunciato alle autorità competenti)

La sostituzione del veicolo, che comporterà il diritto al mantenimento della classe di merito maturata e non interromperà il periodo di osservazione in corso, è ammessa a condizione che:

- **rimanga fermo il proprietario (o il locatario in caso di leasing) o le altre figure di cui al provvedimento IVASS n°72 del 2018;**
- **il veicolo sostituito e quello subentrante siano appartenenti allo stesso settore e sottosettore di Tariffa;**
- **il veicolo subentrante abbia la stessa forma tariffaria del veicolo sostituito;**
- **l'inclusione del veicolo subentrante sia contestuale all'esclusione del veicolo sostituito.**

In ogni altro caso si dovrà procedere con l'esclusione del veicolo e con l'inclusione di un nuovo veicolo che verrà assegnato alla classe di merito CU 14.

Con la sostituzione cessa la validità delle garanzie prestate sul veicolo sostituito e contestualmente inizia a decorrere la validità delle garanzie prestate sul veicolo subentrante.

L'eventuale differenza di premio o rateo di premio, determinata in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di stipulazione del contratto, sarà conteggiata in sede di regolazione del premio.

In caso di rimborso, l'importo sarà conteggiato, al momento della regolazione del premio, al netto di imposte ed eventuale contributo SSN.

Art. 9 - Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio esistono, o vengono successivamente stipulate altre assicurazioni, **il contraente o l'assicurato devono comunicare** a ciascuno assicuratore gli altri contratti⁽⁴⁾.

Se non lo si comunica si può perdere il diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, l'assicurato deve comunicarlo a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri⁽⁵⁾.

Art. 10 - Oneri a carico del contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 11 - Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato da questo contratto valgono le norme di legge.

Art. 12 - Comunicazione tra le parti

Tutte le comunicazioni alle quali il contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto e inviate all'agenzia o a Generali Italia mediante:

- e-mail o PEC preventivamente comunicata dal contraente solo verso PEC di Generali Italia o PEC di agenzia;
- lettera raccomandata;
- fax.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia devono essere fatte per iscritto e inviate mediante:

- e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dal contraente;
- lettera raccomandata.

Art. 13 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è solo quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del contraente, dell'assicurato, del beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art. 14 - Misure Restrittive - Sanctions Clause

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

(4) Art.1910 del Codice civile.

(5) Art.1910 del Codice civile.

Art. 15 - Modalità di reclamo

I reclami possono essere presentati a Generali Italia:

- con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;
- tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami;
- via e-mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario, e saranno da questo gestiti, o a Generali Italia che provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d. copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Capitolo 1 Protezione del patrimonio



Sezione 1 Garanzia Responsabilità Civile Auto



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 1.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia assicura i rischi R.C.A. per i quali l'assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti stabiliti nel contratto, le somme che per capitali, interessi e spese sono dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nella polizza.

La garanzia opera se alla guida c'è un conducente qualsiasi, anche occasionale, abilitato secondo le norme vigenti.

L'assicurazione opera anche per:

- i danni alla tappezzeria del veicolo e ai vestiti delle persone trasportate (**esclusa la vittima stessa**) e del conducente nel caso di soccorso a vittime della strada e loro trasporto ad un posto di soccorso medico;
- la circolazione del veicolo assicurato in aree private, **escluse le aree aeroportuali**;
- la responsabilità civile personale e autonoma dei trasportati per i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, **esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del veicolo e i danni al veicolo stesso**;
- i danni alla persona subiti dagli eventuali trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo stesso, **purchè il loro trasporto avvenga nel rispetto delle indicazioni della carta di circolazione**;
- la responsabilità civile per i danni involontariamente causati a terzi nelle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, **esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; sono esclusi anche i danni subiti dalle persone che prendono parte a queste operazioni e i danni al veicolo**;
- la responsabilità civile del contraente, del conducente e del proprietario, relativamente agli autotassametri o ai veicoli dati a noleggio con conducente o a uso pubblico e agli autobus, filobus o autocarri appositamente

attrezzati al trasporto di persone, per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo agli indumenti e agli oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto nonché i danni che derivano da incendio, furto e da smarrimento;**

- g. la responsabilità civile della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore per il veicolo utilizzato per esercitazione alla guida; nell'ambito di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche l'esaminatore e l'allievo conducente anche durante lo svolgimento dell'esame di guida.

In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi risarcimenti, a quelli dovuti sulla base delle estensioni citate.

Se ho scelto la combinazione:

- **Massimale per sinistro: € 8.000.000**
- **Massimale per danni alla persona: € 8.000.000**
- **Massimale per danni alle cose: € 8.000.000**

In caso di sinistro con danni alla persona pari a € 10.000.000, quanto sarà il danno risarcito da Generali Italia?

Il danno risarcibile da Generali Italia, nel limite del massimale scelto, sarà pari a € 8.000.000.

Il danno non risarcibile a carico dell'assicurato sarà pari a € 2.000.000.



Inoltre, è compresa nell'oggetto dell'assicurazione la garanzia della Responsabilità Civile per:

- i danni derivanti dal traino di carrelli "appendice"; nel caso di macchine agricole, l'assicurazione è estesa al traino di rimorchi non muniti di targa propria di peso complessivo non superiore a 1,5 t., nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di traino veicoli;
- se dichiarato in polizza, i danni derivanti dal traino di un rimorchio munito di targa propria effettuato nel rispetto delle norme in vigore in materia di traino di veicoli;
- **se il veicolo assicurato è un rimorchio munito di targa propria**, per i danni a terzi che derivano dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per danni che derivano da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione (**rischio sosta**).

Il contratto è operante in caso d'incidente all'interno del parcheggio del supermercato?

Sì, il tuo contratto è operante perché tale area è equiparata ad area pubblica.



Art. 1.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.

Gare e competizioni sportive: non sono assicurati i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive⁽⁶⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Circolazione su cingoli: non sono assicurati i danni provocati alla pavimentazione stradale dalla circolazione di macchine operatrici e macchine agricole su cingoli.

(6) Art. 9 del Codice della strada.

Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:

a. il conducente del veicolo responsabile del sinistro;

e, limitatamente ai danni alle cose:

- b. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- c. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto b. nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- d. se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto c..

Art. 1.3 - Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non opera nel caso di:

- a. conducente non abilitato alla guida a norma di legge. Nel caso di patente scaduta, l'assicurazione vale se il conducente la rinnova entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- b. veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, se la circolazione avviene senza osservare le norme;
- c. veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza osservare le norme;
- d. veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza osservare le norme;
- e. relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme o alle indicazioni della carta di circolazione;
- f. veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche;

Il contratto è operante in caso d'incidente in una zona traffico limitato?

Sì, il tuo contratto è sempre operante fatta eccezione per il rimborso delle sanzioni amministrative a carico del Cliente.



In tutti i casi in cui avrebbe contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, **Generali Italia esercita diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi⁽⁷⁾.**

Cosa vuol dire "Rivalsa"?

La "Rivalsa" è il diritto che la Compagnia, per legge, può esercitare nei confronti del Cliente richiedendo tutto o in parte il Risarcimento versato ai danneggiati se l'incidente è avvenuto in violazione delle regole del contratto (ad esempio: guida in stato di ebbrezza).



(7) Art. 144 del Codice delle assicurazioni private

Art. 1.4 - Con quali condizioni operative è prestata la garanzia R.C.A.?

• Forme tariffarie

Bonus Malus - (clausola 16)

(applicabile alle autovetture per le quali sia stata espressamente richiamata)

Questa assicurazione è stipulata nella forma Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito.

Periodi di osservazione

Per applicare le regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Tabella dei coefficienti di premio

L'assicurazione si articola in 18 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla classe 18 secondo la tabella dei coefficienti di premio sotto riportata:

Tabella dei coefficienti di premio (clausola 16)

Classe di merito	Coefficienti di premio	Classe di merito	Coefficienti di premio
1	0,500	10	0,820
2	0,530	11	0,880
3	0,560	12	0,940
4	0,590	13	1,000
5	0,620	14	1,150
6	0,660	15	1,300
7	0,700	16	1,500
8	0,740	17	1,750
9	0,780	18	2,000

Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto

All'atto della stipulazione del contratto o al momento dell'inserimento in garanzia, ciascun veicolo assicurato è assegnato alla classe di merito della Tabella dei coefficienti di premio in relazione alle dichiarazioni del contraente riportate nella polizza e secondo le modalità indicate nella tariffa di Generali Italia.

Evoluzione della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il veicolo è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive a seconda che Generali Italia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

La classe di merito assegnata potrebbe altresì evolvere a scadenza contrattuale, se presenti sinistri tardivi. Questi sono i sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente Compagnia dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee se l'assicurato ha cambiato compagnia.

L'applicazione del malus deve avvenire solo qualora sia stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti ovvero quando la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, sia pari ad almeno il 51%.

Il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è immune da sinistri agli effetti dell'applicazione delle Tabelle delle regole evolutive:

- in mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
- in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione delle Tabelle delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di sinistri "penalizzanti" nell'attestazione dello stato del rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Per sinistri "penalizzanti" si intendono:

- sinistri pagati con Responsabilità Principale;
- sinistri pagati con Responsabilità Paritaria se le percentuali di Responsabilità Paritaria "cumulate" sono almeno il 51%.

Tabella delle regole evolutive (clausola 16)

Classe di merito	Classe di assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Riscatto sinistro

Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive rimborsando a Consap, per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, o a Generali Italia per gli altri sinistri, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. **Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza del contratto.**

Se il sinistro rientra nell'ambito della procedura Risarcimento Diretto⁽⁸⁾, per conoscere l'importo del sinistro da rimborsare il contraente deve rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap, Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it).

(8) Art. 149 del Codice delle assicurazioni.

Bonus Malus - (clausola 50)

(applicabile alle autovetture per le quali sia stata espressamente richiamata)

Questa assicurazione è stipulata nella forma Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito.

Periodi di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Tabella dei coefficienti di premio

La presente assicurazione si articola in 33 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe B0 alla classe 23 secondo la tabella dei coefficienti di premio sotto riportata:

Tabella dei coefficienti di premio (clausola 50)

	Classe di merito	Coefficienti di premio	Classe di merito	Coefficienti di premio
Classi di "Superbonus"	B0	0,400	1	0,500
	B1	0,400	2	0,521
	B2	0,410	3	0,543
	B3	0,420	4	0,568
	B4	0,431	5	0,595
	B5	0,442	6	0,618
	B6	0,453	7	0,640
	B7	0,464	8	0,672
	B8	0,475	9	0,706
	B9	0,487	10	0,743
			11	0,778
			12	0,815
			13	0,875
			14	0,935
			15	1,000
			16	1,050
			17	1,100
			18	1,150
			19	1,330
			20	1,580
			21	1,930
			22	2,400
			23	3,000

Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto

All'atto della stipulazione del contratto o al momento dell'inserimento in garanzia, ciascun veicolo assicurato è assegnato alla classe di merito della tabella dei coefficienti di premio in relazione alle dichiarazioni del contraente riportate nella polizza e secondo le modalità indicate nella tariffa di Generali Italia.

Evoluzione della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alle tabelle delle regole evolutive, a seconda che Generali Italia ha o meno effettuato, nel periodo di

osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La classe di merito assegnata potrebbe altresì evolvere a scadenza contrattuale, se presenti sinistri tardivi. Questi sono i sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente Compagnia dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee se l'assicurato ha cambiato compagnia.

L'applicazione del malus deve avvenire solo se è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è almeno il 51%.

Il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è immune da sinistri agli effetti dell'applicazione delle Tabelle delle regole evolutive:

- in mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
- in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione delle Tabelle delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di sinistri "penalizzanti" nell'attestazione dello stato del rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Per sinistri "penalizzanti" si intendono:

- sinistri pagati con Responsabilità Principale;
- sinistri pagati con Responsabilità Paritaria se le percentuali di Responsabilità Paritaria "cumulate" sono almeno il 51%.

Tabella delle regole evolutive (clausola 50)

Classe di merito	Classe di assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
B0	B0	B8	5	10	14
B1	B0	B9	6	11	15
B2	B1	1	6	11	16
B3	B2	1	7	12	16
B4	B3	2	8	12	17
B5	B4	3	8	13	17
B6	B5	3	9	13	18
B7	B6	4	9	13	18
B8	B7	4	10	14	18
B9	B8	5	11	15	18
1	B9	6	11	16	19
2	1	7	12	16	20
3	2	8	13	16	20
4	3	9	14	17	21
5	4	10	15	18	22
6	5	10	16	19	23
7	6	11	16	19	23
8	7	12	17	20	23

Classe di merito	Classe di assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
9	8	13	18	21	23
10	9	14	18	22	23
11	10	15	19	23	23
12	11	16	20	23	23
13	12	17	20	23	23
14	13	18	21	23	23
15	14	19	22	23	23
16	15	20	23	23	23
17	16	20	23	23	23
18	17	21	23	23	23
19	18	22	23	23	23
20	19	23	23	23	23
21	20	23	23	23	23
22	21	23	23	23	23
23	22	23	23	23	23

Riscatto sinistro

Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive rimborsando a Consap, per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, o a Generali Italia per gli altri sinistri, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. **Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza del contratto.**

Se il sinistro rientra nell'ambito della procedura Risarcimento Diretto⁽⁹⁾, per conoscere l'importo del sinistro da rimborsare il contraente deve rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap, Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it).

Bonus malus con franchigia - (clausola 52)

(applicabile alle autovetture per le quali sia stata espressamente richiamata)

Questa assicurazione è stipulata nella forma Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito, con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro pari all'ammontare indicato in polizza.

Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Generali Italia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia; Generali Italia conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia

Periodi di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Tabella dei coefficienti di premio

L'assicurazione nella forma "Bonus Malus con franchigia" si articola in 33 classi di merito corrispondenti a livello di premio crescenti dalla classe B0 alla classe 23 secondo la Tabella dei coefficienti di premio sotto riportata.

(9) Art. 149 del Codice delle assicurazioni.

Tabella dei coefficienti di premio (clausola 52)

	Classe di merito	Coefficienti di premio	Classe di merito	Coefficienti di premio
Classi di "Superbonus"	B0	0,400	1	0,500
	B1	0,400	2	0,521
	B2	0,410	3	0,543
	B3	0,420	4	0,568
	B4	0,431	5	0,595
	B5	0,442	6	0,618
	B6	0,453	7	0,640
	B7	0,464	8	0,672
	B8	0,475	9	0,706
	B9	0,487	10	0,743
			11	0,778
			12	0,815
			13	0,875
			14	0,935
			15	1,000
			16	1,050
			17	1,100
			18	1,150
			19	1,330
			20	1,580
			21	1,930
			22	2,400
			23	3,000

Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto

All'atto della stipulazione del contratto o al momento dell'inserimento in garanzia, ciascun veicolo assicurato è assegnato alla classe di merito della tabella dei coefficienti di premio in relazione alle dichiarazioni del contraente riportate nella polizza e secondo le modalità indicate nella tariffa di Generali Italia.

Evoluzione della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alle tabelle delle regole evolutive, a seconda che Generali Italia ha o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La classe di merito assegnata potrebbe altresì evolvere a scadenza contrattuale, se presenti sinistri tardivi. Questi sono i sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente Compagnia dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee se l'assicurato ha cambiato compagnia.

L'applicazione del malus deve avvenire solo se è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è almeno il 51%.

Il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è immune da sinistri agli effetti dell'applicazione delle Tabelle delle regole evolutive:

- in mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;

- in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con “percentuale paritaria di responsabilità”, avvenuti nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione delle Tabelle delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di sinistri “penalizzanti” nell’attestazione dello stato del rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Per sinistri “penalizzanti” si intendono:

- sinistri pagati con Responsabilità Principale;
- sinistri pagati con Responsabilità Paritaria se le percentuali di Responsabilità Paritaria “cumulate” sono almeno il 51%.

Tabella delle regole evolutive (clausola 52)

Classe di merito	Classe di assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
B0	B0	B8	5	10	14
B1	B0	B9	6	11	15
B2	B1	1	6	11	16
B3	B2	1	7	12	16
B4	B3	2	8	12	17
B5	B4	3	8	13	17
B6	B5	3	9	13	18
B7	B6	4	9	13	18
B8	B7	4	10	14	18
B9	B8	5	11	15	18
1	B9	6	11	16	19
2	1	7	12	16	20
3	2	8	13	16	20
4	3	9	14	17	21
5	4	10	15	18	22
6	5	10	16	19	23
7	6	11	16	19	23
8	7	12	17	20	23
9	8	13	18	21	23
10	9	14	18	22	23
11	10	15	19	23	23
12	11	16	20	23	23
13	12	17	20	23	23
14	13	18	21	23	23
15	14	19	22	23	23
16	15	20	23	23	23
17	16	20	23	23	23
18	17	21	23	23	23
19	18	22	23	23	23
20	19	23	23	23	23
21	20	23	23	23	23
22	21	23	23	23	23
23	22	23	23	23	23

Eliminazione di un sinistro posto a riserva - Rimborso dell'importo per sinistri in franchigia

In caso di rapporto assicurativo ancora in vigore con il contraente originario, se un sinistro già posto a riserva viene:

- annullato senza pagamenti;
- rimborsato dal contraente o dall'assicurato per gli importi pagati rientranti nei limiti della franchigia.

Generali Italia, alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione o il rimborso sono stati effettuati:

- assegnerà il contratto alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto;
- e procederà al conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.

In caso di rapporto assicurativo non più in vigore, Generali Italia, per i casi descritti nel paragrafo precedente e su richiesta del contraente, metterà a disposizione allo stesso una nuova attestazione dello stato del rischio mediante consegna telematica e aggiornamento della banca dati ANIA ATRC.

Rimborso o riscatto sinistro

Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive rimborsando a Consap, per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, o a Generali Italia per gli altri sinistri, il rimborso degli importi eccedenti la franchigia pattuita dalla stessa per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo, **fermo l'obbligo di rimborso degli importi rientranti nei limiti della franchigia.**

Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza del contratto.

Se il sinistro rientra nell'ambito della procedura Risarcimento Diretto⁽¹⁰⁾, per conoscere l'importo del sinistro da rimborsare il contraente deve rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap, Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it).

Bonus Malus - (clausola 57)

(applicabile ai veicoli per trasporto cose di peso complessivo a pieno carico fino a 60 quintali e oltre 60 quintali con uso conto proprio, per i quali sia stata espressamente richiamata)

Questa assicurazione è stipulata nella forma Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito

Periodi di osservazione

Per applicare le regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Tabella dei coefficienti di premio

L'assicurazione si articola in 23 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla 23 secondo la tabella dei coefficienti di premio sotto riportata.

(10) Art. 149 del Codice delle assicurazioni

Tabella dei coefficienti di premio (clausola 57)

Classe di merito	Coefficienti di premio	Classe di merito	Coefficienti di premio
1	0,500	13	0,898
2	0,525	14	0,943
3	0,551	15	1,000
4	0,579	16	1,050
5	0,608	17	1,100
6	0,638	18	1,150
7	0,670	19	1,261
8	0,704	20	1,387
9	0,739	21	1,595
10	0,776	22	1,834
11	0,714	23	2,000
12	0,855		

Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto

All'atto della stipulazione del contratto o al momento dell'inserimento in garanzia, ciascun veicolo assicurato è assegnato alla classe di merito della tabella dei coefficienti di premio in relazione alle dichiarazioni del contraente riportate nella polizza e secondo le modalità indicate nella tariffa di Generali Italia.

Evoluzione della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alle tabelle delle regole evolutive, a seconda che Generali Italia ha o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La classe di merito assegnata potrebbe altresì evolvere a scadenza contrattuale, se presenti sinistri tardivi. Questi sono i sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente Compagnia dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee se l'assicurato ha cambiato compagnia.

L'applicazione del malus deve avvenire solo se è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è almeno il 51%.

Il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è immune da sinistri agli effetti dell'applicazione delle Tabelle delle regole evolutive:

- in mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
- in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione delle Tabelle delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di sinistri "penalizzanti" nell'attestazione dello stato del rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Per sinistri "penalizzanti" si intendono:

- sinistri pagati con Responsabilità Principale;
- sinistri pagati con Responsabilità Paritaria se le percentuali di Responsabilità Paritaria "cumulate" sono almeno il 51%.

Tabella delle regole evolutive (clausola 57)

Classe di merito	Classe di assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	5	7	10
2	1	4	6	8	11
3	2	5	7	9	12
4	3	6	8	10	13
5	4	7	9	11	14
6	5	8	10	12	15
7	6	9	11	13	16
8	7	10	12	14	17
9	8	11	13	15	18
10	9	12	14	16	19
11	10	13	15	17	20
12	11	14	16	18	21
13	12	15	17	19	22
14	13	16	18	20	23
15	14	17	19	21	23
16	15	18	20	22	23
17	16	19	21	23	23
18	17	20	22	23	23
19	18	21	23	23	23
20	19	22	23	23	23
21	20	23	23	23	23
22	21	23	23	23	23
23	22	23	23	23	23

Riscatto sinistro

Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive rimborsando a Consap, per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, o a Generali Italia per gli altri sinistri, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. **Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza del contratto.**

Se il sinistro rientra nell'ambito della procedura Risarcimento Diretto⁽¹¹⁾, per conoscere l'importo del sinistro da rimborsare il contraente deve rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap, Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it).

Bonus Malus - (clausola 58)

(applicabile ai veicoli per trasporto cose di peso complessivo a pieno carico oltre 60 quintali con uso conto terzi per i quali sia stata espressamente richiamata)

Questa assicurazione è stipulata nella forma Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito.

Periodi di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

(11) Art. 149 del Codice delle assicurazioni

Tabella dei coefficienti di premio (clausola 58)

L'assicurazione si articola in 23 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla 23 secondo la tabella dei coefficienti di premio sotto riportata.

Classe di merito	Coefficienti di premio	Classe di merito	Coefficienti di premio
1	0,500	13	0,898
2	0,525	14	0,943
3	0,551	15	1,000
4	0,579	16	1,050
5	0,608	17	1,100
6	0,638	18	1,150
7	0,670	19	1,261
8	0,704	20	1,387
9	0,739	21	1,595
10	0,776	22	1,834
11	0,714	23	2,000
12	0,855		

Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto

All'atto della stipulazione del contratto o al momento dell'inserimento in garanzia, ciascun veicolo assicurato è assegnato alla classe di merito della tabella dei coefficienti di premio in relazione alle dichiarazioni del contraente riportate nella polizza e secondo le modalità indicate nella tariffa di Generali Italia.

Evoluzione della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alle tabelle delle regole evolutive, a seconda che Generali Italia ha o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La classe di merito assegnata potrebbe altresì evolvere a scadenza contrattuale, se presenti sinistri tardivi. Questi sono i sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente Compagnia dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee se l'assicurato ha cambiato compagnia.

L'applicazione del malus deve avvenire solo se è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è almeno il 51%.

Il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è immune da sinistri agli effetti dell'applicazione delle Tabelle delle regole evolutive:

- in mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
- in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione delle Tabelle delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di sinistri "penalizzanti" nell'attestazione dello stato del rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Per sinistri "penalizzanti" si intendono:

- sinistri pagati con Responsabilità Principale;
- sinistri pagati con Responsabilità Paritaria se le percentuali di Responsabilità Paritaria "cumulate" sono almeno il 51%.

Tabella delle regole evolutive (clausola 58)

Classe di merito	Classe di assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	5	7	10
2	1	4	6	8	11
3	2	5	7	9	12
4	3	6	8	10	13
5	4	7	9	11	14
6	5	8	10	12	15
7	6	9	11	13	16
8	7	10	12	14	17
9	8	11	13	15	18
10	9	12	14	16	19
11	10	13	15	17	20
12	11	14	16	18	21
13	12	15	17	19	22
14	13	16	18	20	23
15	14	17	19	21	23
16	15	18	20	22	23
17	16	19	21	23	23
18	17	20	22	23	23
19	18	21	23	23	23
20	19	22	23	23	23
21	20	23	23	23	23
22	21	23	23	23	23
23	22	23	23	23	23

Riscatto sinistro

Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive rimborsando a Consap, per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, o a Generali Italia per gli altri sinistri, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. **Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza del contratto.**

Se il sinistro rientra nell'ambito della procedura Risarcimento Diretto⁽¹²⁾, per conoscere l'importo del sinistro da rimborsare il contraente deve rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap, Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it).

Bonus Malus (clausola 54)

(applicabile ai motocicli e ciclomotori per i quali sia stata espressamente richiamata)

Questa assicurazione è stipulata nella forma Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito.

Periodi di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

(12) Art. 149 del Codice delle assicurazioni

Tabella dei coefficienti di premio

L'assicurazione si articola in 18 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla 18 secondo la tabella dei coefficienti di premio sotto riportata

Tabella dei coefficienti di premio (clausola 54)

Classe di merito	Coefficienti di premio	Classe di merito	Coefficienti di premio
1	0,700	10	1,080
2	0,700	11	1,166
3	0,722	12	1,260
4	0,760	13	1,360
5	0,800	14	1,469
6	0,847	15	1,587
7	0,895	16	1,714
8	0,946	17	1,851
9	1,000	18	2,000

Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto

All'atto della stipulazione del contratto o al momento dell'inserimento in garanzia, ciascun veicolo assicurato è assegnato alla classe di merito della tabella dei coefficienti di premio in relazione alle dichiarazioni del contraente riportate nella polizza e secondo le modalità indicate nella Tariffa di Generali Italia.

Evoluzione della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alle tabelle delle regole evolutive, a seconda che Generali Italia ha o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La classe di merito assegnata potrebbe altresì evolvere a scadenza contrattuale, se presenti sinistri tardivi. Questi sono i sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente Compagnia dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee se l'assicurato ha cambiato compagnia.

L'applicazione del malus deve avvenire solo se è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è almeno il 51%.

Il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è immune da sinistri agli effetti dell'applicazione delle Tabelle delle regole evolutive:

- in mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
- in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione delle Tabelle delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di sinistri "penalizzanti" nell'attestazione dello stato del rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Per sinistri "penalizzanti" si intendono:

- sinistri pagati con Responsabilità Principale;
- sinistri pagati con Responsabilità Paritaria se le percentuali di Responsabilità Paritaria "cumulate" sono almeno il 51%.

Tabella delle regole evolutive (clausola 54)

Classe di merito	Classe di assegnazione			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
1	1	4	6	8
2	1	4	7	9
3	2	6	8	10
4	3	7	9	11
5	4	8	10	12
6	5	9	11	13
7	6	10	12	14
8	7	11	13	15
9	8	12	14	16
10	9	13	15	17
11	10	14	16	18
12	11	15	17	18
13	12	16	18	18
14	13	17	18	18
15	14	18	18	18
16	15	18	18	18
17	16	18	18	18
18	17	18	18	18

Riscatto sinistro

Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive rimborsando a Consap, per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, o a Generali Italia per gli altri sinistri, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. **Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza del contratto.**

Se il sinistro rientra nell'ambito della procedura Risarcimento Diretto⁽¹³⁾, per conoscere l'importo del sinistro da rimborsare il contraente deve rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap, Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it).

Franchigia Fissa e assoluta - (clausola 19)

(Applicabile ai veicoli per i quali sia stata espressamente richiamata)

L'assicurazione è stipulata nella forma con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, nell'ammontare precisato in polizza.

Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Generali Italia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

Generali Italia conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Fissa - (clausola TF)

(Applicabile ai veicoli per i quali sia stata espressamente richiamata)

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffa fissa che non prevede variazioni di premio in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.

(13) Art. 149 del Codice delle assicurazioni

Pejus - (clausola 17)

(Applicabile ai veicoli per trasporto cose per i quali sia stata espressamente richiamata)

L'assicurazione è stipulata nella forma con "Maggiorazione del premio per sinistrosità - pejus", che prevede una maggiorazione del premio base di tariffa (Pejus) in caso di due o più sinistri avvenuti nel periodo di osservazione di seguito definito.

Periodi di osservazione

Per l'applicazione del Pejus sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Applicazione del Pejus alla stipulazione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto o al momento dell'inserimento in garanzia, a ciascun veicolo assicurato viene applicato o meno il Pejus, in relazione alle dichiarazioni del contraente riportate nella polizza e secondo le modalità indicate nella Tariffa di Generali Italia.

1. Veicoli assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione o dopo voltura al P.R.A. o con appendice di cessione di contratto.

Al contratto che assicura veicoli immatricolati per la prima volta o assicurati per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. o con appendice di cessione del contratto viene applicato il premio base di tariffa.

2. Veicoli con attestazione dello stato di rischio

In caso di attestazione dello stato di rischio non scaduta si applica:

- il Pejus qualora risulti dall'attestazione dello stato di rischio, se il contratto assicura veicoli precedentemente assicurati presso altra Impresa con forma tariffaria Pejus;
- il premio base di tariffa, se il contratto assicura veicoli precedentemente assicurati presso altra Impresa con altre forme tariffarie.

3. Veicoli senza attestazione dello stato di rischio o con attestazione scaduta o senza documentazione necessaria per l'emissione del contratto

Nel caso di assenza di attestazione dello stato di rischio, di attestazione scaduta da oltre 5 anni al contratto si applica il premio base di tariffa aumentato del 25%.

Al contratto si applica il premio base di tariffa aumentato del 25% anche nel caso in cui non venga consegnata la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto, ossia la carta di circolazione e l'appendice di cessione del contratto.

Applicazione del Pejus al rinnovo del contratto

Nel caso di assenza di sinistri nel periodo di osservazione, nell'annualità immediatamente successiva verrà applicato il premio base di tariffa.

Se nel periodo di osservazione vengono pagati due sinistri, il premio base di tariffa sarà aumentato del 15% (Pejus) per l'annualità immediatamente successiva.

Se nel periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio base di tariffa sarà aumentato del 25% (Pejus) per l'annualità immediatamente successiva.

Riscatto sinistro

Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive rimborsando a Consap, per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, o a Generali Italia

per gli altri sinistri, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. **Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza del contratto.**

Se il sinistro rientra nell'ambito della procedura Risarcimento Diretto⁽¹⁴⁾, per conoscere l'importo del sinistro da rimborsare il contraente deve rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap, Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it).

Sconto sul premio in assenza di sinistri - NO CLAIMS DISCOUNT - (clausola 59)

(applicabile ai motoveicoli e ciclomotori trasporto cose per i quali sia stata espressamente richiamata)

Questa assicurazione è stipulata nella forma "Sconto sul premio in assenza di sinistri No Claim Discount", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.

Periodi di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Tabella dei coefficienti di premio

La presente assicurazione si articola in 8 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio decrescenti dalla classe 1 alla classe 8 secondo la tabella dei coefficienti di premio di seguito riportata

Tabella dei coefficienti di premio (clausola 59)

Classe di merito	Coefficienti di premio	Classe di merito	Coefficienti di premio
1	1,000	10	0,620
2	0,850	11	0,558
3	0,765	12	0,500
4	0,689	13	0,5000

Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto

All'atto della stipulazione del contratto o al momento dell'inserimento in garanzia, ciascun veicolo assicurato è assegnato alla classe di merito della tabella dei coefficienti di premio in relazione alle dichiarazioni del contraente riportate nella polizza e secondo le modalità indicate nella tariffa di Generali Italia.

Evoluzione della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alle tabelle delle regole evolutive, a seconda che Generali Italia ha o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La classe di merito assegnata potrebbe altresì evolvere a scadenza contrattuale, se presenti sinistri tardivi. Questi sono i sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente Compagnia dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee se l'assicurato ha cambiato compagnia.

L'applicazione del malus deve avvenire solo se è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è almeno il 51%.

(14) Art. 149 del Codice delle assicurazioni.

Il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è immune da sinistri agli effetti dell'applicazione delle Tabelle delle regole evolutive:

- in mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
- in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione delle Tabelle delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di sinistri "penalizzanti" nell'attestazione dello stato del rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Per sinistri "penalizzanti" si intendono:

- sinistri pagati con Responsabilità Principale;
- sinistri pagati con Responsabilità Paritaria se le percentuali di Responsabilità Paritaria "cumulate" sono almeno il 51%.

Tabella delle regole evolutive (clausola 59)

Classe di merito	Classe di assegnazione			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
1	2	1	1	1
2	3	1	1	1
3	4	1	1	1
4	5	2	1	1
5	6	3	1	1
6	7	4	2	1
7	8	5	3	1
8	8	6	4	2

Riscatto sinistro

Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive rimborsando a Consap, per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, o a Generali Italia per gli altri sinistri, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. **Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza del contratto.**

Se il sinistro rientra nell'ambito della procedura Risarcimento Diretto⁽¹⁵⁾, per conoscere l'importo del sinistro da rimborsare il contraente deve rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap, Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it).

Sconto sul premio in assenza di sinistri - No Claim Discount - (clausola 51)

(applicabile ai motocicli e ciclomotori per i quali sia stata espressamente richiamata)

L'assicurazione è stipulata nella forma "Sconto sul premio in assenza di sinistri "No Claim Discount", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito.

Periodi di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

(15) Art. 149 del Codice delle assicurazioni

Tabella dei coefficienti di premio del “No Claim Discount”

Lo “Sconto sul premio in assenza di sinistri - No Claim Discount” si articola in sei classi di appartenenza, corrispondenti a livelli di premio decrescenti dalla classe 1 alla classe 6, secondo la seguente tabella:

Tabella dei coefficienti di premio (clausola 51)

Classe di merito	Coefficienti di premio	Classe di merito	Coefficienti di premio
1	1,000	10	0,620
2	0,850	11	0,558
3	0,765	12	0,500
4	0,689	13	0,5000

Assegnazione della classe alla stipulazione del contratto

All'atto della stipulazione del contratto o al momento dell'inserimento in garanzia, ciascun veicolo assicurato è assegnato alla classe di merito della tabella dei coefficienti di premio in relazione alle dichiarazioni del contraente riportate nella polizza e secondo le modalità indicate nella tariffa di Generali Italia.

Evoluzione della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alle tabelle delle regole evolutive, a seconda che Generali Italia ha o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La classe di merito assegnata potrebbe altresì evolvere a scadenza contrattuale, se presenti sinistri tardivi. Questi sono i sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente Compagnia dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee se l'assicurato ha cambiato compagnia.

L'applicazione del malus deve avvenire solo se è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con “percentuale paritaria di responsabilità”, avvenuti nelle ultime cinque annualità, è almeno il 51%.

Il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è immune da sinistri agli effetti dell'applicazione delle Tabelle delle regole evolutive:

- in mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
- in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con “percentuale paritaria di responsabilità”, avvenuti nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione delle Tabelle delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di sinistri “penalizzanti” nell'attestazione dello stato del rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Per sinistri “penalizzanti” si intendono:

- sinistri pagati con Responsabilità Principale;
- sinistri pagati con Responsabilità Paritaria se le percentuali di Responsabilità Paritaria “cumulate” sono almeno il 51%.

Tabella delle regole evolutive (clausola 51)

Classe di merito	Classe di assegnazione		
	0 sinistri	1 sinistro	2 o più sinistri
1	2	1	1
2	3	1	1
3	4	1	1
4	5	1	1
5	6	2	1
6	6	3	1

Riscatto sinistro

Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive rimborsando a Consap, per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, o a Generali Italia per gli altri sinistri, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza del contratto.

Se il sinistro rientra nell'ambito della procedura Risarcimento Diretto⁽¹⁶⁾, per conoscere l'importo del sinistro da rimborsare il contraente deve rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap, Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it).

Quando scatta la mia classe di merito penalizzandomi?

Se hai un incidente con torto (o in caso di concorso di colpa) almeno al 51%, lo stesso sarà registrato e annotato sul tuo attestato di rischio solo al pagamento dello stesso. Pertanto, potrebbero esserci una difformità tra anno di accadimento del sinistro e anno di registrazione della classe di merito peggiorativa.



Attestazione dello stato di rischio

L'Impresa, se è stata stipulata la garanzia Responsabilità Civile Auto, provvede ad alimentare la banca dati delle attestazioni dello stato di rischio, appositamente costituita presso A.N.I.A., con le informazioni riportate nell'attestazione dello stato del rischio secondo la normativa vigente in materia di dematerializzazione del predetto documento, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, Generali Italia trasmette al Contraente una comunicazione scritta relativa alla scadenza dello stesso nonché, su richiesta, le attestazioni dello stato di rischio in via telematica per ogni veicolo assicurato nel Libro Matricola.

L'attestato di rischio a norma di legge riporta:

- denominazione della Compagnia di assicurazione;
- nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del contraente, il codice fiscale o partita iva;
- nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del proprietario/intestatario del veicolo al P.R.A., il codice fiscale o partita iva;
- il numero del contratto di assicurazione;
- formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- targa o, se non è prevista, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;

(16) Art. 149 del Codice delle assicurazioni.

- numero di sinistri che eventualmente si sono verificati nel corso degli anni indicati dalla normativa vigente. Si devono intendere per tali i sinistri pagati, anche parzialmente, dei quali si indica:
 - numero di sinistri pagati con responsabilità principale;
 - numero dei sinistri pagati con responsabilità concorsuale. Di questi vengono inoltre indicati l'anno di accadimento, la percentuale di responsabilità e se ha contribuito o meno alla variazione della classe di merito in malus;
- a prescindere dalla forma tariffaria con la quale è stato sottoscritto il contratto, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva denominata "Classe di conversione universale (CU)⁽¹⁷⁾;
- Identificativo Univoco di Rischio-IUR (codice che contrassegna il rischio relativo al proprietario e al veicolo assicurato indicato nell'attestato);
- firma dell'Assicuratore.

Se il periodo di osservazione è concluso, Generali Italia mette a disposizione l'attestato aggiornato anche in caso di:

- furto o rapina del veicolo;
- esportazione definitiva all'estero;
- vendita (se il contraente ha scelto la risoluzione del contratto);
- consegna in conto vendita;
- demolizione;
- cessazione definitiva dalla circolazione.

Generali Italia non mette a disposizione l'attestato nel caso di:

- sospensione della garanzia in corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti in anticipo rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per vendita del veicolo assicurato; tuttavia, se il contraente ha scelto la cessione di contratto per vendita del veicolo avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, Generali Italia mette a disposizione del contraente cedente il contratto l'attestazione aggiornata.

Entro 15 giorni dalla richiesta l'agenzia ne rilascia una copia cartacea, accedendo alla banca dati ANIA ATRC, su richiesta:

- del contraente;
- del proprietario del veicolo, se persona diversa;
- dell'usufruttuario;
- dell'acquirente con patto di riservato dominio;
- del locatario in caso di locazione finanziaria;
- in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, nei confronti dell'utilizzatore del veicolo.

Tale copia ha tuttavia solo valore consultivo, come da norme.

(17) Determinata secondo la scala bonus/malus di cui al Provvedimento IVASS n 72/2018 e successive modifiche.



Le opzioni operano solo se acquistate.

Art. 2.1 - Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

• Rinuncia all'azione di rivalsa per veicolo dato in uso a dipendenti (clausola 4)

Preso atto che il veicolo indicato in polizza adibito ad uso proprio è dato in uso dalla società proprietaria (locataria nel contratto di leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali - in deroga all'Art. 1.3 - Ci sono limiti di copertura? - della sezione 1 di questo capitolo, Generali Italia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola società proprietaria (o locataria) nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione;
- se guida una persona che è in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope; o alla quale è stata applicata una sanzione secondo gli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche, a meno che venga accertato uno stato di etilismo cronico.

Generali Italia non rinuncia alla rivalsa nel caso in cui la società proprietaria (o locataria) fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato l'inoperatività dell'assicurazione.

• Rinuncia all'azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope - (clausola 10)

In deroga all'Art. 1.3 - Ci sono limiti di copertura? - della sezione 1 di questo capitolo, Generali Italia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente per quanto previsto dalla lettera f) dello stesso articolo salvo che venga accertato uno stato di etilismo cronico.

• Rinuncia alla rivalsa per sinistri causati da neopatentato - (clausola 69)

Qualora, in caso di sinistro, alla guida del veicolo assicurato avente una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 Kw/t o comunque una potenza superiore a 70 kw (se il veicolo è di categoria M1), si trovi un conducente che ha conseguito la patente di guida di categoria B da meno di un anno - in deroga all'Art. 1.3 - Ci sono limiti di copertura? - della sezione 1 di questo capitolo, Generali Italia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete nei confronti del proprietario o locatario del veicolo e del conducente per quanto previsto dalla lettera a) dello stesso articolo.

• Rinuncia all'azione di rivalsa (clausola 88)

In deroga all'Art. 1.3 - Ci sono limiti di copertura? - della sezione 1 di questo capitolo, Generali Italia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente per quanto previsto dallo stesso articolo, nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma di legge;
- per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato secondo le norme in vigore o le indicazioni della carta di circolazione;
- se guida una persona che è in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope; o alla quale è stata applicata una sanzione secondo gli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche, a meno che venga accertato uno stato di etilismo cronico.

• Responsabilità civile del proprietario del rimorchio o semirimorchio agganciato a motrice di terzi durante la circolazione - Rischio sosta plus - (clausola 99)

Generali Italia presta l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del rimorchio o semirimorchio descritto in polizza, se lo stesso è agganciato a motrice di proprietà di terzi.

L'assicurazione è operante nel limite del massimale indicato in polizza se:

- il risarcimento del danno supera i massimali per i quali la motrice è assicurata, per la parte eccedente tali massimali;
- la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante.

Sezione 3 Garanzia Tutela Legale



Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n 209 del 7 settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - Numero Verde 800475633.

Forma Base (clausola 83) e Forma Gold (clausola 84)

La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 3.1 - Che cosa è assicurato?

Forma Base (clausola 83)

Generali Italia garantisce la difesa legale dell'assicurato in relazione alla proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto, guida e circolazione stradale del veicolo assicurato.

La garanzia opera per:

- ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi;
- difendersi in un procedimento penale;
- ricorrere contro il provvedimento che ha privato l'assicurato della patente, a seguito di un caso assicurativo della circolazione che abbia provocato vittime o feriti;
- ottenere il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi;

Per gli eventi e le garanzie sopra indicati, Generali Italia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del massimale indicato in polizza.

Per i medesimi eventi Generali Italia provvede inoltre, su richiesta dell'assicurato:

- ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale.

Forma Gold (clausola 84)

In estensione alle garanzie previste dalla Forma Base, la garanzia opera per:

- presentare Ricorso al Prefetto e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente contro l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa; **tale garanzia vale solo quando l'applicazione di detta sanzione abbia influenza sulla dinamica dell'incidente e sull'attribuzione della responsabilità;**
- sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale;
- recupero punti e riesame patente di guida. Se l'assicurato subisce la decurtazione di punti dalla propria patente di guida, in conseguenza di una o più violazioni del Codice della strada commesse dopo la decorrenza della Polizza, Generali Italia rimborsa le spese sostenute per la partecipazione ad un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti o, a seguito di perdita totale del punteggio, le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente.

• Chi è assicurato

Le garanzie operano a favore del proprietario o del locatario in leasing o dell'usufruttuario, del conducente autorizzato alla guida del veicolo assicurato e dei trasportati sul medesimo veicolo.

Le garanzie descritte per la Forma Base e per la Forma Gold operano anche per gli eventi nell'ambito della circolazione stradale che coinvolgono il contraente:

nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo di terzi;

• Massimale

Generali Italia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie fino al massimale indicato in polizza per ciascun caso assicurativo.

- Forma Base (clausola 83): è previsto un massimale pari a € 10.000,00 per caso assicurativo e illimitato per anno.
- Forma Gold (clausola 84): è previsto un massimale pari a € 20.000,00 per caso assicurativo e illimitato per anno.

La garanzia Tutela Legale è operante in caso di "omicidio o lesioni stradali" come previsto dalla legge 41/2016?

Sì, il tuo contratto è operante anche per questa fattispecie, fatta eccezione per le casistiche elencate all'articolo 3.2 di questa sezione



Art. 3.2 - Che cosa non è assicurato e quali sono i limiti di copertura?

La garanzia non opera:

- a. per danni derivanti da disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b. per procedimenti in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalle singole garanzie nella Forma Base e nella Forma Gold;
- c. nella Forma Base per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada in genere;
- d. nella Forma Gold per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada non collegate ad incidente stradale;
- e. nella Forma Base per controversie contrattuali di diritto civile;
- f. nella Forma Gold se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a € 210;
- g. se l'assicurato è imputato per Delitto doloso;
- h. se l'assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso⁽¹⁸⁾, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope⁽¹⁹⁾ o per guida in stato di ebbrezza⁽²⁰⁾ con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai relativi articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di Reato;
- i. se l'assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui l'assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal caso assicurativo.

In caso di vertenze tra più Assicurati, la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.

(18) Art. 189 del codice della Strada.

(19) Art. 187 del Codice della Strada.

(20) Art. 186/186 bis del Codice della Strada.

La garanzia recupero punti e riesame patente di guida prevede i seguenti rimborsi e limiti:

- spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti fino a € 500,00,
- spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente fino a € 1.000 e a condizione che l'assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare il punteggio perduto. I rimborsi non sono cumulabili tra loro in caso di contemporanea decurtazione dei punti su più Documenti di Guida appartenenti al medesimo assicurato.

Art. 3.3 - Quali spese non vengono sostenute o rimborsate?

Generali Italia non si farà carico delle seguenti spese:

- a. spese, anche preventivate, non concordate con D.A.S., secondo le regole previste agli articoli 4.5 - Denuncia del caso assicurativo, 4.6 - Modalità di gestione del caso assicurativo e 4.8 - I casi di decadenza della Sezione 4 di questo capitolo;
- b. spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da D.A.S.;
- c. spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d. spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e. onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, Generali Italia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario **fino a un massimo di € 3.000, escludendo però ogni duplicazione di onorari**;
- f. spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà⁽²¹⁾;
- g. spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da Generali Italia, l'assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h. spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con D.A.S.;
- i. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- j. gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- k. in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a € 1.000; e anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori a € 10.000.

Art. 3.4 - Dove vale la copertura?

A parziale deroga delle Norme comuni a tutte le garanzie - Art. 1 - Estensione territoriale -, le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a. di tutti gli Stati d'Europa, in caso di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- b. dei Paesi dell'Unione Europea e, inoltre, nel Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di vertenze contrattuali;
- c. di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in tutti gli altri casi.

Art. 3.5 - Quando un evento è considerato in garanzia?

Un evento è considerato in garanzia se avviene:

- a. dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, a condizione che il premio sia stato corrisposto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;

(21) Art. 1292 codice civile.

- b. trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, a condizione che il premio sia stato corrisposto, in caso di controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova polizza in continuazione di analogo contratto precedentemente in essere con Generali Italia per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del nuovo contratto.

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

- a. la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali subiti;
- b. la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
- c. la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.



Cosa fare in caso di sinistro R.C.A.?

Art. 4.1 - Denuncia del sinistro R.C.A.

La denuncia del sinistro:

- **deve essere fatta sul “Modello di constatazione amichevole di incidente”** (Modulo C.A.I.) fornito da Generali Italia;
- **deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro**, così come richiesto nel modello stesso;
- **deve essere presentata entro 3 giorni** da quando il sinistro si è verificato o l'assicurato ne è venuto a conoscenza;
- **deve essere seguita** nel più breve tempo possibile **da notizie, documenti ed eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.**

La denuncia può essere effettuata:

- recandosi presso la propria Agenzia;
- contattando il numero verde 800 880 880 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- via pec all'indirizzo generalitalia@pec.generaligroup.com;
- inviando il documento di denuncia all'indirizzo aperturasinistri@generali.com;
- via posta a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

In caso di omissione, inesattezza, ritardo nella denuncia del sinistro o nell'invio della documentazione, **Generali Italia ha diritto di rivalsa⁽²²⁾**.

In caso di sinistro stradale avvenuto in Italia, l'assicurato può ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello C.A.I. (Modulo Blu) presso la propria Agenzia o telefonando al numero verde 800 880 880 (attivo dalle 9:00 alle 18:00 da lunedì a venerdì).

Segnala l'incidente

1. Indossa l'apposito giubbotto catarifrangente per mettere il segnale di emergenza;
2. non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L'autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari;



Documenta l'incidente

1. Cerca di individuare eventuali testimoni e raccogli le generalità;
2. se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto per documentare lo stato dei luoghi dell'incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.

Compila il Modulo C.A.I.

Compila con attenzione il Modulo C.A.I. insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d'accordo apponi solo la tua firma nell'apposito spazio, il Modulo C.A.I. varrà in ogni caso come documento del sinistro.

Se non hai in auto il Modulo C.A.I. puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme.

(22) Se presenti i presupposti dell'Art.1915 del Codice civile.

Avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso le modalità descritte.



Puoi portare il veicolo presso una carrozzeria del circuito SiCura

In questo modo il mezzo viene riparato senza anticipo di denaro e la gestione del sinistro è rapida e sicura. Puoi trovare la carrozzeria www.generali.it/Servizi/Carrozzerie

Art. 4.2 - Risarcimento diretto - Richiesta di risarcimento danni

In caso di sinistro subito dal veicolo assicurato o dal suo conducente (limitatamente alle lesioni di lieve entità cui si può applicare il risarcimento diretto), l'assicurato che non si ritiene responsabile in tutto o in parte deve presentare la richiesta di risarcimento danni a Generali Italia, mediante una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- consegna a mano presso la propria agenzia;
- telegramma o telefax;
- e-mail alla propria agenzia o via pec all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com;

comunicando/allegando:

il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e di tutti i soggetti danneggiati;

- i nomi degli assicurati e dei danneggiati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti e le denominazioni delle Compagnie;
- la descrizione delle circostanze e modalità del sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni ed eventuali dichiarazioni già sottoscritte;
- l'indicazione dell'eventuale intervento di Autorità;
- il luogo, giorno e ora in cui le cose sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno;
- in caso di lesioni, i dati relativi a età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

Art. 4.3 - Disconoscimento del sinistro

Se l'assicurato riceve notizia di una richiesta di risarcimento per un sinistro che non gli risulta essere avvenuto deve fornire a Generali Italia dichiarazione di disconoscimento e ogni possibile elemento di prova utile a dimostrare l'inesistenza di tale sinistro.

A cosa mi può servire una dichiarazione di disconoscimento del sinistro?

Può servire ad evitare l'applicazione del malus se non vi è mai stato coinvolgimento del veicolo assicurato nell'incidente.



Art. 4.4 - Gestione delle vertenze e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, e salvo specifica comunicazione, Generali Italia:

- assume a nome dell'assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle richieste di risarcimento in qualunque sede;
- designa, se occorre, legali e tecnici, avvalendosi dei diritti e delle azioni che spettano all'assicurato stesso;
- può provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, nei limiti previsti dalla legge⁽²³⁾. Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Generali Italia non riconosce le spese dell'assicurato per legali o tecnici che non sono da essa designati e non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Cosa fare in caso di sinistro Tutela Legale?

Art. 4.5 - Denuncia del caso assicurativo

Per richiedere le prestazioni previste, l'assicurato **dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a D. A.S.** chiamando il numero verde attivo 800 475 633 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

D.A.S. raccoglierà la richiesta (denuncia di caso assicurativo), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a D.A.S. copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di caso assicurativo e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'assicurato è tenuto a denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'assicurato **dovrà chiamare il numero verde 800 475 633**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

Art. 4.6 - Modalità di gestione del Caso Assicurativo

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a D.A.S., secondo le seguenti disposizioni:

- a. ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati⁽²⁴⁾. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da D.A.S., apposita procura per la gestione della controversia;
- b. per la risoluzione della controversia, D.A.S. valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
- c. l'Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con D.A.S..

D.A.S. autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- d. sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- e. se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a D.A.S. le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a D.A.S. di valutare le possibilità di successo.

Per la fase giudiziale D.A.S. trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- f. l'Assicurato può indicare a D.A.S. un legale di propria fiducia;
- g. **se l'Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, D.A.S. può individuare direttamente il legale;**
- h. **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**

(23) Art. 1917 del Codice civile.

(24) Art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private -D. Lgs. 209/05.

- i. qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico a un nuovo legale, D.A.S. non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

D.A.S. gestirà a tutti gli effetti un unico caso assicurativo:

- j. in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- k. in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
- l. qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

Art. 4.7 - Termini di liquidazione

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato, D.A.S. entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Art. 4.8 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni? I casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a. deve denunciare il caso assicurativo tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b. deve aggiornare tempestivamente D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c. prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare D.A.S. e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d. prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di D.A.S. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, D.A.S. non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- e. non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di D.A.S., alcuna transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Generali Italia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'assicurato. Se l'assicurato procede senza autorizzazione, D.A.S. garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Art. 4.9 - Esonero di Responsabilità

Generali Italia e D.A.S. non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e D.A.S. non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'assicurato.

Art. 4.10 - Arbitrato per Conflitto di Interesse o Disaccordo sulla Gestione del caso assicurativo

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'assicurato e D.A.S. sulla gestione del caso assicurativo, sia l'assicurato sia D.A.S. possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'assicurato e D.A.S. contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S., in linea di fatto o di diritto, può richiedere a Generali Italia il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.

Qualora l'assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Capitolo 2 Protezione del veicolo



Sezione 1 Garanzia Incendio e Ricorso Terzi



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 1.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza:

- Per Incendio:
i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di incendio, non doloso.
- Per Ricorso terzi:
i danni materiali e diretti causati dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante:
 - a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi di legge;
 - al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del veicolo, dell'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in leasing.

La garanzia è prestata fino ad un massimo pari a:

- **€ 250.000 per sinistro**

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 1.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

per Incendio:

- subiti dal veicolo assicurato per effetto di incendio doloso di terzi;

- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, ovvero causati da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato

Per Ricorso Terzi, non sono assicurati i danni:

- a persone e cose trasportate

Art. 1.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

La copertura non opera per i danni causati:

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto;
- da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
- a persone e cose trasportate.



La garanzia opera solo se acquistata. Non è acquistabile insieme alla garanzia “Limitazione al furto o rapina totale (clausola 26)” in quanto già la contiene.

Art. 2.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di:

- furto (totale, parziale o tentato);
- rapina;
- danni al veicolo, durante la circolazione dopo il furto o la rapina, in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada;
- danni da scasso: causati al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza di furto o di rapina, riusciti o tentati, di cose non assicurate che si trovano nel veicolo.

Sono inoltre assicurati:

- i danni ai pezzi di ricambio, agli accessori ed apparecchi audiofonovisivi, sia di serie che non di serie, purché stabilmente fissati sul veicolo e ricompresi nel valore assicurato;

In caso di posto auto protetto dichiarato in polizza, la garanzia opera anche se il veicolo non si trova collocato, al momento del furto, nel box.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 2.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

- a. alle parti meccaniche, elettriche, elettroniche a seguito di circolazione successiva a furto e rapina in assenza di collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada;
- b. causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 2.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

La copertura non opera per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto.



Le opzioni operano solo se acquistate.

Art. 3.1 – Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

• Garanzia Estensione della garanzia Furto agli apparecchi audiofonovisivi (clausola 20)

Che cosa è assicurato? Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di furto (totale, parziale o tentato), rapina:

- agli apparecchi audiofonovisivi quali radio, Bluetooth, navigatori satellitari, lettori CD/DVD, televisori ed altre apparecchiature del genere, fatturati a parte con prezzo aggiuntivo, non costituenti dotazione di serie del veicolo, purché stabilmente fissati sul veicolo stesso, a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel valore assicurato.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni: causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

La copertura non opera per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto.

• Garanzia Incendio e Furto - Rischi speciali (clausola 43)

Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti da incendio e furto subiti dal veicolo assicurato per effetto di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi.

L'assicurazione vale anche per i danni da incendio determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

- a. causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
- b. da furto determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

La copertura non opera per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto.

Sezione 4 Garanzia Eventi Naturali (clausola 61)



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 4.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza:

- i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio.

Generali Italia, inoltre, indennizza danni da allagamento, non provocato da fenomeno atmosferico, **fino ad un massimo indennizzo di € 2.000 per sinistro**;

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 4.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

- a. agli accessori aggiuntivi non di serie non compresi nel valore assicurato.

Art. 4.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

Le coperture non operano per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere, terremoto.

Non sono assicurati i danni subiti dal veicolo assicurato per effetto di eventi previsti in questa sezione se tali eventi non sono oggettivamente riscontrabili nello stesso momento nella zona circostante il veicolo assicurato.



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 5.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti, subiti dal veicolo assicurato per effetto di eventi sociopolitici (tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio, atti comunque dolosi).

Art. 5.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

La copertura non opera per i danni causati da circolazione.

Art. 5.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

Le coperture non operano per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto.



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 6.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza le spese documentate sostenute per sostituire o riparare i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e del tetto) del veicolo assicurato, in conseguenza della loro rottura.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di euro 500,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo**, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Centri Cristalli convenzionati con Generali Italia

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di euro 1.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo**, senza applicare la franchigia se l'assicurato, in caso di sinistro, si rivolge direttamente ad un centro convenzionato con Generali Italia dedicato ai cristalli o contatta il Centro Servizi al numero verde n. 800 880 880 oppure al link <https://www.generali.it/Servizi/Rottura-Cristalli/> e provvede alla riparazione del danno presso il Centro Cristalli convenzionato che gli viene indicato.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 6.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati:

- i danni causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- le rigature e le segnature dei cristalli;
- i danni ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli;
- i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni;
- i danni alla fanaleria in genere.

Art. 6.3 - Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è **prestata con deduzione di una franchigia fissa pari a euro 154,00**.

La copertura non opera per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 7.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di collisione contro altro veicolo che sia soggetto all'obbligo di assicurazione R.C.A. o contro veicolo con guida su rotaie, purché identificati, avvenuti durante la circolazione anche in aree private, compresa la fermata e la sosta

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 7.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 7.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza:**

La copertura non opera per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;
- d. da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- e. in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
- f. durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- g. durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in aree aeroportuali;
- h. in conseguenza a furto o rapina;
- i. durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- j. quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche;
- k. durante le operazioni di carico e scarico;
- l. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.
- m. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- n. da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 8.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di:

- collisione con altro veicolo, persone, animali;
- caduta di oggetti e materiali;
- urto;
- ribaltamento;
- uscita di strada;

avvenuti durante la circolazione anche nelle aree private, compresa la fermata e la sosta.

Sono compresi i danni ai cristalli così come disciplinati nella Sezione 6 di questo capitolo

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 8.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 8.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

La copertura non opera per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;
- d. da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- e. in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
- f. durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- g. durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in aree aeroportuali;
- h. in conseguenza a furto o rapina;
- i. durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- j. quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche;
- k. durante le operazioni di carico e scarico;
- l. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.
- m. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- n. da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 9.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di:

- collisione con altro veicolo, persone, animali;
- caduta di oggetti e materiali;
- urto;
- ribaltamento;
- uscita di strada;

avvenuti durante la circolazione anche nelle aree private, compresa la fermata e la sosta.

- Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio.

Generali Italia, inoltre, indennizza inoltre danni da allagamento, non provocati da fenomeno atmosferico, **fino ad un massimo indennizzo di € 2.000 per sinistro**;

Sono compresi i danni ai cristalli così come disciplinati nella Sezione 6 di questo capitolo.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 9.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 9.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza**:

La copertura non opera per i danni causati:

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;
- da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
- durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in aree aeroportuali;
- in conseguenza a furto o rapina;
- durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche;
- durante le operazioni di carico e scarico;
- alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Non sono assicurati i danni subiti dal veicolo assicurato per effetto di inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio se tali eventi non sono oggettivamente riscontrabili nello stesso momento nella zona circostante il veicolo assicurato.

Sezione 10 Garanzia Limitazione al furto o rapina totale (clausola 26)



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 10.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di:

- furto (totale)
- rapina (totale)

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 10.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

- a. in caso di sottrazione integrale del veicolo assicurato ritrovato entro sessanta giorni dalla data di denuncia del sinistro con danneggiamenti di entità inferiore all'80% del suo valore commerciale al momento del furto o rapina;
- b. causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 10.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

Se il veicolo rubato viene ritrovato dopo i 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro e non è stato effettuato ancora alcun indennizzo, Generali Italia indennizza i soli danni materiali e diretti arrecati al veicolo.

La copertura non opera per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto.



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 11.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia assicura rischi relativi alle garanzie della presente Sezione.

Perdita delle chiavi del veicolo

In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere, Generali Italia rimborsa, **fino ad un massimo di € 260 per ogni sinistro e anno assicurativo**, le spese sostenute e documentate per:

- apertura delle portiere;
- sostituzione delle serrature e del blocchetto di accensione con altri dello stesso tipo;
- sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici per l'apertura delle portiere e per l'accensione del veicolo.

Tassa di proprietà

In caso di incendio o furto senza ritrovamento indennizzabili a termini di polizza, Generali Italia indennizza all'assicurato la quota della tassa di proprietà per il periodo che va dal giorno successivo al sinistro alla data di scadenza della tassa stessa.

Spese di recupero e custodia

In caso di furto con ritrovamento del veicolo assicurato, Generali Italia rimborsa, **fino ad un massimo di € 500 per veicolo e anno assicurativo**, le spese sostenute dall'assicurato per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'assicurato da parte dell'Autorità del ritrovamento stesso.

Spese di immatricolazione

In caso di incendio o furto senza ritrovamento del veicolo assicurato, Generali Italia liquida all'assicurato, **fino ad un massimo di € 500 per veicolo e anno assicurativo**, un indennizzo per le spese di immatricolazione che l'assicurato ha sostenuto per acquistare un nuovo veicolo.

In caso di distruzione, furto o smarrimento della targa, Generali Italia, nei limiti dell'importo indicato, rimborsa le spese documentate dall'assicurato per sostituirla.

Garanzia bagaglio

Generali Italia rimborsa, **fino ad un massimo di € 500 per veicolo e anno assicurativo**, i danni ai bagagli portati in viaggio in caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la distruzione totale del veicolo assicurato⁽²⁵⁾. L'assicurazione è valida esclusivamente per quanto di proprietà dell'assicurato, del conducente e dei trasportati, come indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio, e per gli indumenti indossati dagli stessi.

Sequestro penale

In caso di sequestro penale, disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione avvenuti durante il periodo di validità della polizza, Generali Italia indennizza le spese di dissequestro, le spese di dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente di **€ 25 per ciascun giorno di forzata sosta del veicolo, con il massimo di 30 giorni**.

(25) Vedi Art. 14.7 - Determinazione dell'ammontare del danno - Sezione 14 di questo capitolo.

Per tutte le prestazioni:

l'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 11.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

- Per Garanzia bagaglio:

non sono assicurati i danni ai gioielli e agli oggetti di metallo prezioso, agli apparecchi fotografici e relativi accessori, agli apparecchi radio, ottici e simili, ai telefoni cellulari, ai tablet e ai computer. Sono inoltre esclusi dalla garanzia il denaro, i titoli e altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio, gli oggetti di particolare valore artistico e d'artigianato.

- Per Sequestro penale:

- **non sono assicurati i danni** per i quali non vi sia una procedura instaurata e seguita da legali di fiducia di Generali Italia;
- avvenuti al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 11.3 - Ci sono limiti di copertura?

Le coperture non operano per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto;
- e. da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.



La garanzia opera solo se acquistata.

Premessa

La presente garanzia può essere prestata in una delle forme e con le relative prestazioni sotto riportate. L'assicurazione Assistenza Auto opera se è espressamente richiamata in polizza.

Nei limiti e alle condizioni che seguono, è prestata assistenza all'assicurato se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sotto indicate.

Ogni singola prestazione qui descritta può essere erogata fino ad un massimo di 3 volte per periodo di validità della polizza.

Art. 12.1 - Che cosa è assicurato?

- Prestazioni Forma Confort (clausola 87 - Autovetture e Motocicli):

soccorso stradale, Depannage - officina mobile in Italia, Recupero del veicolo fuori strada, Veicolo in sostituzione, Supporto nella compilazione del modello Constatazione Amichevole di Incidente, Proseguimento del viaggio/Rientro dei passeggeri, Viaggio per il recupero del veicolo, Viaggio di un familiare, Rimpatrio sanitario, Accompagnamento minori, Trasporto in autoambulanza, Autista a disposizione, Spese d'albergo, Anticipo spese di prima necessità, Spese di rimpatrio o trasporto degli altri assicurati, Rimpatrio salma, Invio dei pezzi di ricambio, Rimpatrio del veicolo, Spese di custodia all'estero, Abbandono legale del veicolo all'estero, Interprete a disposizione, Anticipo della cauzione penale, Anticipo spese legali.

- Prestazioni Forma Top (clausola 97 - Autovetture):

tutte le prestazioni previste nella Forma Confort e in più: Stop & Go, Demolizione del veicolo in Italia, Richiesta documenti in caso di furto totale, Rientro con un familiare, Anticipo delle spese mediche - chirurgiche - farmaceutiche ed ospedaliere.

Prestazioni:

• Soccorso Stradale

La prestazione opera nel caso il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento, con danni tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

La Struttura Organizzativa mette a disposizione il mezzo di soccorso per trainare il veicolo, in accordo con l'assicurato, presso il più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o al punto indicato dall'assicurato.

Se il veicolo immobilizzato ha al traino roulotte o rimorchio, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa, provvede al trasporto degli stessi fino al luogo di destino concordato con l'assicurato dove è stato trasportato il veicolo trainante; le relative spese sono a carico di Generali Italia.

In caso di veicoli per disabili o di vetture adattate per disabili, la prestazione è erogata anche in caso di montaggio catene.

Massimale

Per le autovetture: Le relative spese sono a carico di Generali Italia **purché entro 150 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.**

Per i motocicli: le relative spese, fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

Se il veicolo ha subito un sinistro che rientra nella procedura di risarcimento diretto e l'assicurato ha stipulato la garanzia R.C.A. con questa polizza scegliendo l'opzione Accordo per la riparazione in carrozzeria convenzionata, la Struttura Organizzativa mette a disposizione il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso esclusivamente presso l'Officina convenzionata più vicina.

I veicoli superiori ai metri 2,80 di altezza **potrebbero incontrare difficoltà nello svolgimento dell'Assistenza e la stessa non essere erogata.**

• **Depannage - officina mobile in Italia**

Se a seguito di guasto, il veicolo non è in grado di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro e la invia per la riparazione.

Se durante l'intervento l'officina mobile riscontra l'impossibilità a riparare il veicolo, procede al traino nel rispetto della procedura prevista dal precedente "Soccorso Stradale".

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico:

- per la Forma Confort (cl. 87) il costo della manodopera **con un massimo di € 300 per sinistro;**
- per la Forma Top (cl 97) il costo della manodopera.

Per la Forma Top è inoltre previsto

Invio di un tecnico per interventi di emergenza:

- montaggio catene per neve

se in conseguenza di una nevicata improvvisa si rende necessario l'uso di catene per neve presenti nel veicolo, la Struttura Organizzativa verifica la disponibilità di un tecnico e lo invia per effettuare le operazioni di montaggio.

- foratura pneumatici

se in conseguenza di foratura di uno degli pneumatici o di taglio dello stesso a seguito di atto vandalico del veicolo si renda necessaria la sostituzione della ruota danneggiata con quella di scorta in dotazione del veicolo, la Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità di un tecnico e lo invierà per effettuare le operazioni di sostituzione.

- ripristino o sostituzione batteria elettrica

se in conseguenza dell'insufficiente carica della batteria elettrica installata nel veicolo non è possibile l'utilizzo del veicolo stesso, la Struttura Organizzativa verifica la disponibilità di un tecnico e lo invia per effettuare il ripristino della batteria elettrica o la sostituzione della stessa.

In tutti i casi citati, se, durante l'intervento, il tecnico riscontra l'impossibilità a riparare il veicolo, la Struttura Organizzativa procede a inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "Soccorso Stradale".

In tutti i casi citati, se la garanzia deve essere prestata in Italia in autostrada, specifiche istruzioni sono fornite dalla Struttura Organizzativa.

• **Recupero del veicolo fuori strada**

Se a seguito di incidente da circolazione il veicolo è fuoriuscito dalla sede stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico:

- per la Forma Confort il relativo costo **fino ad un massimo di € 300** per sinistro;
- per la Forma Top il relativo costo.

• **Stop & Go disponibile sul luogo del fermo**

(Prestazione valida solo in Italia e senza limiti chilometrici)

A seguito della prestazione "Soccorso Stradale" la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'assicurato 24 ore su 24 e a chilometraggio illimitato un veicolo in sostituzione. Tale veicolo adibito a uso privato, senza autista, di cilindrata fino ad un massimo di 1200 cc., compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio, è reso disponibile presso il luogo del fermo del veicolo. Se il fermo avviene in autostrada, in tangenziale o su sedi stradali equiparate, o se il veicolo dell'assicurato non è in condizioni di sicurezza o è di intralcio, oppure il centro di noleggio convenzionato è impossibilitato a fornire l'autovettura, l'erogazione della prestazione avviene secondo le seguenti modalità:

- consegna dell'autovettura presso l'officina di destinazione del soccorso stradale;
- messa a disposizione di un'autovettura presso il centro di noleggio indicato dalla Struttura Organizzativa, nel rispetto di quanto previsto dal "Veicolo in sostituzione".

Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali della società di autonoleggio.

L'assicurato deve essere in possesso dei seguenti documenti:

- patente di guida in originale e valida;
- carta di credito (non prepagata) a titolo di cauzione.

L'assicurazione copre gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione di noleggio convenzionata più vicina. L'assicurato riconsegna il veicolo in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; sono coperti gli eventuali costi del taxi sostenuti dall'assicurato per il ritiro del veicolo riparato.

Durante il periodo del fermo del veicolo, previo benestare della Struttura Organizzativa, che concorda con l'Officina i termini per la riparazione, se gli stessi superano i massimali in giorni sotto previsti, il noleggio può essere prorogato secondo le condizioni indicate dalla prestazione "Veicolo in sostituzione".

Massimale

Per la Forma Top il veicolo sostitutivo è messo a disposizione **fino a 3 giorni a seguito di incidente, 1 giorno a seguito di guasto.**

Se la riparazione del veicolo avviene prima del periodo previsto, l'assicurato deve riconsegnare il veicolo in sostituzione nelle modalità sopra descritte.

• **Veicolo in Sostituzione**

Se il veicolo assicurato necessita di riparazioni di durata superiore a 8 ore di manodopera, certificate da un'officina con riferimento ai tempi della casa costruttrice e se, nel caso di forma Top, non è stata usufruita la prestazione "Stop & Go - disponibile sul luogo del fermo", l'Assicurato può usufruire di un veicolo in sostituzione di cilindrata pari al veicolo assicurato fino ad un massimo di 1200 c.c. per la forma Confort e 1600 c.c. per la forma Top.

Il veicolo sostitutivo viene erogato a seguito di:

- incidente da circolazione
- guasto, incendio parziale, furto tentato o parziale, rapina tentata
- incendio totale, furto totale, rapina:

Massimale

Se la riparazione, a seguito di incidente, avviene presso carrozzeria convenzionata con l'Impresa:

- veicolo non marciante

il veicolo in sostituzione è reso disponibile per il tempo necessario alla riparazione fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi nel caso di forma Confort, 14 giorni consecutivi nel caso di forma Top, con percorrenza illimitata.

- veicolo marciante

il veicolo in sostituzione è reso disponibile solo se l'Assicurato, previo benestare della Struttura Organizzativa, ha concordato con l'officina i termini per la riparazione - l'auto in sostituzione è resa disponibile per il tempo necessario alla riparazione per un massimo di 3 giorni consecutivi in caso di forma Confort, 7 giorni consecutivi nel caso di forma Top, con percorrenza illimitata.

Se la riparazione, a seguito di incidente, avviene presso carrozzeria non convenzionata con l'Impresa:

- il veicolo in sostituzione è fornito unicamente in caso di veicolo non marciante per il tempo necessario alla riparazione fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi in caso di forma Confort e 7 giorni consecutivi in caso di forma Top, con percorrenza illimitata.

Se la riparazione avviene a seguito di guasto, incendio parziale, furto tentato o parziale, rapina tentata:

- il veicolo in sostituzione è fornito unicamente in caso di veicolo non marciante per il tempo necessario alla riparazione fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi sia per la forma Confort che per la forma Top, con percorrenza illimitata.

Se la riparazione avviene a seguito di incendio totale, furto totale, rapina:

- il veicolo in sostituzione è fornito fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi per la forma Confort, 30 giorni consecutivi per la forma Top, con percorrenza illimitata.

L'Assicurato ritira e riconsegna il veicolo in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; in caso di forma Top, se necessario, l'Impresa terrà a proprio carico i costi di trasporto in taxi per il ritiro e la riconsegna del veicolo.

L'Assicurato deve fornire alla Società di autonoleggio la patente di guida in originale e valida ed il numero di carta di credito (non prepagata) a titolo di cauzione.

Il veicolo è fornito all'Assicurato presso una Società di autonoleggio convenzionato con la Struttura Organizzativa secondo la disponibilità, le condizioni e durante l'orario di apertura della Società di autonoleggio stesso.

Nel caso di veicoli per disabili, ovvero vetture multiadattate concepite per portatori di handicap, l'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione dell'Assicurato un veicolo a noleggio con conducente per un massimo di volte e per un numero di giorni pari al numero dei giorni previsti per ciascuna ipotesi prevista per l'erogazione dell'auto sostitutiva.

La presente prestazione è valida solo in Italia.

In caso di incidente ho diritto all'auto sostitutiva?

Sì, qualora abbia acquistato la garanzia Assistenza.

Sono previste 2 forme che prevedono un differente periodo di utilizzo del veicolo sostitutivo. Il servizio è attivabile ed è offerto tutto l'anno - 24/24 da parte di Europ Assistance, attraverso una rete di oltre 22.900 centri in Italia, contattando il numero verde 800 880 880 oppure 02 58 163 507 (dall'estero).



• Supporto nella compilazione del modello constatazione amichevole di incidente

Il servizio è attivo 24 ore su 24.

Se l'assicurato ha bisogno di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, può contattare la Struttura Organizzativa per ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello C.A.I.

• Demolizione del veicolo in Italia

Se a seguito di incidente da circolazione il veicolo ha subito danni tali da renderne necessaria la demolizione e la cancellazione al P.R.A., la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la successiva demolizione.

L'assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- CDP digitale;
- targhe del veicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei documenti citati l'assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.);

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, se questi è diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata presentazione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prende in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; poi invia al domicilio dell'assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'assicurato prende atto che il veicolo è demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

Generali Italia tiene a proprio carico i costi relativi al recupero con carro attrezzi, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.

• **Richiesta documenti in caso di furto totale**

A seguito di furto totale, l'assicurato può avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A.;
- scheda di perdita di possesso;

comunicando la targa del veicolo e inviando l'originale della denuncia che gli viene rilasciata dall'Autorità competente.

La Struttura Organizzativa provvede ad acquisire, tramite i propri incaricati, i documenti sopra detti per inviarli all'assicurato e può richiedere all'assicurato ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza.

Generali Italia tiene direttamente a proprio carico le relative spese.

Prestazioni che operano quando il sinistro si verifica a oltre 20 km dal comune di residenza dell'assicurato:

• **Proseguimento del viaggio/rientro dei passeggeri**

Se a seguito di immobilizzo del veicolo per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali è necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 5 giorni all'estero oppure in caso di furto parziale o totale con ritrovamento del veicolo, la Struttura Organizzativa provvede a fornire all'assicurato e ai passeggeri per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio:

- un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica;
- limitatamente a sinistri verificatisi in Italia, un veicolo ad uso privato senza autista di cilindrata pari al veicolo assicurato fino ad un massimo di 1200 c.c. per la forma Confort, 1600 c.c. per la forma Top, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore, per il tempo necessario al rientro e comunque per un massimo di 2 giorni.

Massimale

- il costo dei biglietti **fino ad un importo di € 300** per la Forma Confort;
- il costo dei biglietti **fino ad un importo di € 1.000** per la Forma Top qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro stesso.

• Viaggio per il recupero del veicolo

Se, a seguito di incendio, guasto o incidente da circolazione e se non è stata usufruita la prestazione “Rimpatrio del veicolo”, il veicolo rimane immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni, è messo a disposizione dell'assicurato un biglietto aereo (in classe economica) o ferroviario (di prima classe), di sola andata, per consentire il recupero del veicolo riparato.

Generali Italia tiene a proprio carico il relativo costo.

• Viaggio di un familiare

Se, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione in Italia nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato è ricoverato in ospedale e i medici ritengono che non sia trasferibile prima di 5 giorni, la Struttura Organizzativa provvede a fornire un biglietto ferroviario di prima classe o d'aereo in classe economica, di andata e ritorno, per permettere a un familiare convivente, residente in Italia, di recarsi presso l'assicurato ricoverato.

La Struttura Organizzativa inoltre provvede, se l'assicurato ha bisogno di assistenza personale a prenotare al familiare un albergo.

Massimale

Sono comprese le spese di pernottamento e prima colazione, **fino a un massimo di € 160 complessivi**.

• Rimpatrio sanitario

Se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, le condizioni dell'assicurato, accertate tramite contatti diretti o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendono necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'assicurato:

- aereo sanitario (limitatamente al caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei);
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, se occorre, il vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico di Generali Italia, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. **Generali Italia, se ha provveduto al rientro dell'assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne è in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.**

• Rientro con un familiare

Se è possibile, in caso di Rientro sanitario dell'assicurato in base alle condizioni della prestazione “Rimpatrio sanitario”, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa provvede, previo parere medico della stessa, a far rientrare con il mezzo utilizzato per il rimpatrio sanitario un familiare dell'assicurato presente sul posto; le relative spese sono a carico di Generali Italia.

Generali Italia, se ha provveduto al rientro del familiare dell'assicurato ha il diritto di richiedere a quest'ultimo gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati.

• Accompagnamento minori

Se nessuno degli assicurati in viaggio, accompagnati da minori di 15 anni purché anch'essi assicurati, può occuparsi di loro in seguito a infortunio conseguente a incidente stradale nel quale rimane coinvolto il veicolo,

Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione di un familiare convivente residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia, tenendo a proprio carico la relativa spesa.

Massimale

- Per la Forma Confort **€ 550 per sinistro**;
- per la Forma Top **€ 1000 per sinistro**.

• Trasporto in autoambulanza

Se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato ha bisogno di un trasporto in autoambulanza dopo il ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa provvede a inviare un'autoambulanza.

Massimale

Tale garanzia opera **fino a raggiungere € 120 per sinistro**.

• Autista a disposizione

Se in seguito a incidente da circolazione l'assicurato subisce lesioni tali da non poter guidare il veicolo oppure, limitatamente alla circolazione all'estero, l'assicurato subisce il furto o il ritiro della patente di guida, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso alla residenza dell'assicurato.

La prestazione viene fornita a condizione che il veicolo sia in buono stato, funzionante e non presenti anomalie in contrasto con il Codice della Strada.

• Spese d'albergo

La prestazione non è cumulabile con la prestazione "Rientro dei passeggeri".

Se, a seguito di incendio, furto parziale o totale con ritrovamento, guasto o incidente da circolazione, il veicolo è sottratto o subisce danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò esiga sosta forzata dell'assicurato per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, con copertura delle spese di pernottamento e prima colazione.

Massimale

- Per la Forma Confort **€ 300 complessive per sinistro**, qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro;
- per la Forma Top **€ 600 complessive per sinistro**, qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro.

• Anticipo spese di prima necessità

Se, a seguito di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente da circolazione, l'assicurato non è in grado di provvedere direttamente al pagamento delle spese relative alla riparazione del veicolo, la Struttura Organizzativa provvede per conto dell'assicurato, ad anticipare la somma.

Massimale

€ 500 complessivi per sinistro.

La Struttura Organizzativa ha la facoltà di richiedere adeguate garanzie.

• Spese di rimpatrio o trasporto degli altri assicurati

Prestazione valida solo quando il sinistro si verifica all'estero.

Se a seguito dell'erogazione delle prestazioni previste da "Rimpatrio sanitario" e "Rimpatrio salma" non è possibile il rientro alle rispettive residenze degli altri occupanti il veicolo assicurato, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa, provvede al rientro alla residenza.

Le relative spese sono a carico di Generali Italia.

• Rimpatrio salma

Prestazione valida solo quando il sinistro si verifica all'estero.

Se, a seguito di incidente stradale nel quale rimane coinvolto il veicolo, l'assicurato è deceduto, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa, organizza il trasporto delle spoglie nel luogo di inumazione, purché in Italia, dopo aver adempiuto a tutte le formalità sul luogo del decesso; le relative spese sono a carico di Generali Italia.

Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia.

Se le disposizioni locali impongono l'inumazione provvisoria o definitiva sul posto, o l'assicurato ha espresso il desiderio di essere inumato sul posto e nessun familiare si trova già sul posto, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione di un familiare dell'assicurato residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per presenziare alle esequie.

Se si rendesse necessario il riconoscimento della salma, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione di un familiare un biglietto andata /ritorno in aereo (classe economica) o in treno (prima classe).

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le spese per il viaggio e per il soggiorno del familiare:

- per la Forma Confort **€ 250 complessive per sinistro;**
- per la Forma Top **€ 500 complessive per sinistro.**

• Invio dei pezzi di ricambio

Prestazione valida solo quando il sinistro si verifica all'estero.

Se a seguito di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente da circolazione, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e che servono per la sua riparazione non possono essere reperiti sul posto, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa provvede a inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio delle autovetture in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Generali Italia tiene a carico i costi relativi alla ricerca e alla spedizione.

• Rimpatrio del veicolo

Prestazione valida solo quando il sinistro si verifica all'estero.

Se a seguito di incendio, guasto o incidente da circolazione, il veicolo resta immobilizzato e ciò comporta un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto con ritrovamento del veicolo in condizioni tali da non poter essere utilizzato, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa, prende contatto con l'officina incaricata della riparazione e organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'assicurato in Italia.

Le spese relative al trasporto stesso e quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Generali Italia.

Se il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulta inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro (il valore commerciale del veicolo è stimato sulla base del listino Quattroruote).

- **Spese di custodia all'estero**

Prestazione valida solo quando il sinistro si verifica all'estero.

Se Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa, ha organizzato il rimpatrio del veicolo in base alle condizioni di "Rimpatrio del veicolo", tiene a proprio carico le spese di giacenza del veicolo all'estero dalla data di richiesta del rimpatrio.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le spese **fino a un massimo di € 80,00 per sinistro.**

- **Abbandono legale del veicolo all'estero**

Prestazione valida solo quando il sinistro si verifica all'estero.

In alternativa alla prestazione "Rimpatrio del veicolo" Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa, organizza la demolizione del veicolo ed eventualmente, se ciò non è possibile in loco, al trasporto al di fuori del confine dello Stato in cui si trova per poter procedere alla demolizione;

Massimale

Le relative spese sono a carico di Generali Italia.

- **Interprete a disposizione**

Prestazione valida solo quando il sinistro si verifica all'estero.

Se, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'assicurato in seguito a incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato ha bisogno di assistenza, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa provvede a fornire un interprete.

Massimale

Tale garanzia opera per l'onorario dell'interprete **fino a un massimo complessivo di € 520 per sinistro.**

- **Anticipo della cauzione penale**

Prestazione valida solo quando il sinistro si verifica all'estero.

Se a seguito di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell'assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato non può provvedere direttamente, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione penale fissata dalle Autorità.

Massimale

Vengono anticipate le spese **fino a un massimo di € 3.600 per sinistro.**

- **Anticipo spese legali**

Prestazione valida solo quando il sinistro si verifica all'estero.

Se a seguito di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell'assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato non può provvedere direttamente, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa anticipa per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale.

Massimale

Vengono anticipate le spese **fino a un massimo di € 1.500 per sinistro.**

- **Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere**

Prestazione valida solo quando il sinistro si verifica all'estero.

Se a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale rimane coinvolto il veicolo, l'assicurato debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle stesse, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa, anticipa, per conto dell'assicurato, il pagamento delle fatture.

Massimale

Vengono anticipate le spese **fino a un massimo di € 3.000 per sinistro.**

Colpa grave

Per tutte le prestazioni descritte nell'Art. 1 - Che cosa è assicurato? - della presente Sezione, viene prestata assistenza anche se gli eventi per i quali sono previste le prestazioni sono causati da colpa grave dell'assicurato.

Art. 12.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo dell'assicurato.

Art. 12.3 - Ci sono limiti di copertura?

Le prestazioni non sono dovute per sinistri:

- avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti e in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici che hanno caratteristiche di calamità naturali;
- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- avvenuti in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara⁽²⁶⁾;
- determinati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- determinati da suicidio o tentato suicidio dell'assicurato;
- avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale.

Le prestazioni **non sono inoltre fornite** in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

La Struttura Organizzativa **non assume responsabilità** per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Inoltre, per quanto riguarda le singole prestazioni **si aggiungono le seguenti esclusioni:**

- Soccorso stradale

Sono a carico dell'assicurato:

- le eventuali spese eccedenti oltre 150 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo;
- il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni;
- le spese per il traino se il veicolo ha subito l'incidente o il guasto al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparate;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali (salvo quanto previsto dalla prestazione "Recupero del Veicolo Fuori Strada");
- le spese di custodia della roulotte o del rimorchio.

(26) Art. 9 del Codice della Strada.

- **Depannaggio officina mobile in Italia**

Sono a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio, compresa la nuova batteria, eventualmente utilizzati durante l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

- **Recupero del veicolo fuori strada**

Sono a carico dell'assicurato le spese per il recupero se il veicolo ha subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree equiparate (percorsi fuoristrada).

Per la Forma Confort è **a carico dell'assicurato** l'eventuale eccedenza rispetto al massimale indicato.

- **Stop & go disponibile sul luogo del fermo - Veicolo in sostituzione**

Restano sempre a carico dell'assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi al veicolo in sostituzione;
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi al veicolo in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio, che devono essere versate direttamente dall'assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che deve comunque essere accordata dall'Impresa tramite la Struttura Organizzativa.

La prestazione non opera per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in caso della prestazione Veicolo in sostituzione.

- **Demolizione del veicolo in Italia**

Se il recupero richiede l'intervento di mezzi eccezionali, **il relativo costo rimane a carico dell'assicurato che deve provvedere direttamente al pagamento.**

Gli eventuali costi di deposito del **veicolo rimangono a carico dell'assicurato che deve provvedere direttamente al pagamento.**

- **Proseguimento del viaggio - Rientro dei passeggeri**

È escluso dalla prestazione il rientro del bagaglio che eccede i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto.

- **Viaggio per il recupero del veicolo**

Restano in ogni caso a carico dell'assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.

- **Viaggio di un familiare**

Non sono comprese le spese di albergo diverse da quelle indicate.

- **Rimpatrio sanitario**

Sono escluse le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio o la coesistenza di malattie infettive ed ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie.

La prestazione inoltre non opera se l'assicurato o i suoi familiari giungono a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

- **Accompagnamento minori**

Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.

- **Autista a disposizione**

Restano in ogni caso a carico dell'assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.

- **Spese d'albergo**

Sono escluse le spese d'albergo diverse da quelle indicate.

- **Rimpatrio salma**

Sono a carico dei familiari dell'assicurato le spese relative alla cerimonia funebre, l'eventuale recupero della salma e l'inumazione.

- **Invio dei pezzi di ricambio**

Sono a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.

La prestazione opera a condizione che l'assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.

Al suo rientro, **l'assicurato deve provvedere** alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine **deve restituire**, oltre alla somma anticipata anche gli interessi al tasso legale corrente.

- **Rimpatrio del veicolo**

Sono escluse le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori.

È a carico dell'assicurato il costo del rimpatrio a carico della Struttura Organizzativa se superiore al valore commerciale del veicolo nello stato in cui si trova dopo il sinistro.

- **Anticipo della cauzione penale - Anticipo spese legali - Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere**

Gli anticipi previsti **sono concessi compatibilmente** con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'assicurato e, se è ritenuto necessario, **purché l'assicurato**, anche tramite persona da lui indicata, **fornisca**, al momento della richiesta di intervento, le motivazioni della stessa nonché adeguate garanzie, bancarie o di altro tipo, in merito alla restituzione di ogni somma anticipata, **che comunque dev'essere rimborsata** alla Struttura Organizzativa al rientro al domicilio e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla data dell'anticipo. Trascorso tale termine **deve restituire**, oltre alla somma anticipata, anche gli interessi al tasso legale corrente.

Le prestazioni non operano se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'assicurato e se l'assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.

Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative

Se l'assicurato non usufruisce di una o più delle prestazioni indicate nella Sezione 12 Garanzia Assistenza Auto, **non vengono forniti indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**



La garanzia opera solo se acquistata.

Premessa

La presente garanzia può essere prestata in una delle forme e con le relative prestazioni sotto riportate.

Clausola 41: L'assicurazione Assistenza al Veicolo (**autocarri e autoarticolati di peso complessivo a pieno carico fino a 60 q.li, nonché rimorchi per trasporto cose**) opera se è espressamente richiamata in polizza.

Clausola 42: L'assicurazione Assistenza al Veicolo (**autocarri e autoarticolati di peso complessivo a pieno carico superiore a 60 q.li, nonché rimorchi per trasporto cose**) opera se è espressamente richiamata in polizza.

Nei limiti e alle condizioni che seguono, è prestata assistenza all'assicurato se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sotto indicate.

Ogni singola prestazione qui descritta può essere erogata fino ad un massimo di 3 volte per periodo di validità della polizza.

Art. 13.1 - Che cosa è assicurato?

- Prestazioni trasporto leggero (clausola 41):

Soccorso stradale (Traino e Depannage), Recupero del veicolo fuori strada, Informazioni su rete costruttori, Spese di rimessaggio, Invio dei pezzi di ricambio, Consulenza medica, Spese d'albergo, Proseguimento viaggio/Rientro dei passeggeri, Segnalazione dei medicinali, Rimpatrio sanitario, Rimpatrio salma.

- Prestazioni trasporto pesante (clausola 42):

tutte le prestazioni della clausola 41 e in più: Interprete a disposizione all'estero, Anticipo spese legali, Anticipo cauzioni civile e penale.

Prestazioni:

• Soccorso Stradale (Traino e Depannage)

La prestazione opera nel caso il veicolo abbia subito un guasto o un incidente da circolazione.

La Struttura Organizzativa mette a disposizione il mezzo di soccorso per trainare il veicolo, in accordo con l'assicurato, presso il più vicino punto di assistenza aperto della casa costruttrice o al punto indicato dall'assicurato.

A richiesta dell'assicurato il traino potrà essere effettuato fino al punto di assistenza indicato dall'assicurato stesso. In tale ultimo caso resta a carico dell'Assicurato il maggior costo del traino quale risultante dalla differenza tra quanto avrebbe pagato la Struttura Organizzativa a far trainare il veicolo dal luogo di immobilizzo fino al più vicino punto di assistenza e quanto effettivamente pagato per l'intera tratta effettuata.

Alternativamente al Traino la Struttura Organizzativa potrà inviare un'officina mobile per effettuare l'intervento di emergenza sul posto.

Massimale

- Per la clausola 41: le relative spese sono a carico di Generali Italia **fino alla concorrenza massimo di Euro 520.**

- Per la clausola 42: Le relative spese sono a carico di Generali Italia **fino alla concorrenza massimo di Euro 1.035.**

• Recupero del veicolo fuori strada

Se a seguito di incidente da circolazione il veicolo è fuoriuscito dalla sede stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

Massimale

- Per la clausola 41: Generali Italia tiene a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di € 2.000 per sinistro**;
- Per la clausola 42: Generali Italia tiene a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di € 5.000 per sinistro**;

• Informazioni su rete costruttori

A seguito di incidente da circolazione l'assicurato, su semplice richiesta telefonica, può contattare la Struttura Organizzativa per richiedere gli indirizzi ed i recapiti telefonici della rete di assistenza autorizzata delle maggiori case costruttrici di veicoli in Italia.

Prestazioni che operano quando il sinistro si verifica a oltre 100 km dal comune di residenza dell'assicurato:

• Spese di rimessaggio

Se a seguito di guasto o incidente da circolazione, il veicolo ha subito un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza sono chiusi, la Struttura Organizzativa per il tramite di Generali Italia tiene a proprio carico le spese di rimessaggio per le prime 24 ore.

Massimale

- Per la clausola 41: Generali Italia tiene a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di € 105 per sinistro**.
- Per la clausola 42: Generali Italia tiene a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di € 260 per sinistro**.

• Invio dei pezzi di ricambio

Se a seguito di guasto o incidente da circolazione, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e che servono per la sua riparazione non possono essere reperiti sul posto, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa provvede a inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio delle autovetture in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Massimale

- Per la clausola 41: Generali Italia tiene a proprio carico le spese di ricerca e spedizione **fino ad un massimo di € 260 per anno assicurativo**.
- Per la clausola 42: Generali Italia tiene a proprio carico le spese di ricerca e spedizione **fino ad un massimo di € 520 per anno assicurativo**.

• Consulenza medica

Se a seguito di infortunio per incidente da circolazione l'assicurato ha necessità di una consulenza telefonica urgente, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un medico che gli fornisce le informazioni e i consigli richiesti.

I medici usano le informazioni date dall'assicurato per valutare lo stato di salute.

Questo parere non è una diagnosi.

Puoi telefonare per avere questa assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

• Spese d'albergo

Se, a seguito di guasto o incidente da circolazione, il veicolo subisce danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò esiga sosta forzata dell'assicurato prima di rientrare o proseguire il viaggio, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, con copertura delle spese di pernottamento e prima colazione.

Massimale

- Per la clausola 41: Generali Italia tiene a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di € 160 complessive per sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro.**
- Per la clausola 42: Generali Italia tiene a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di € 160 complessive per sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro.**

• Proseguimento del viaggio/rientro dei passeggeri

Se a seguito di guasto o incidente da circolazione il veicolo rimane immobilizzato per almeno 3 giorni la Struttura Organizzativa provvede a fornire all'assicurato e ai passeggeri per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio:

- un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica;
- limitatamente a sinistri verificatisi in Italia, un veicolo ad uso privato senza autista di categoria C, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore, per il tempo necessario al rientro e comunque per un massimo di 3 giorni.

Massimale

- Per la clausola 41: Generali Italia tiene a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di € 260 complessive per sinistro.**
- Per la clausola 42: Generali Italia tiene a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di € 260 complessive per sinistro.**

• Segnalazione medicinali

Se a seguito di infortunio conseguente ad incidente da circolazione, l'Assicurato necessita per le cure del caso, secondo parere medico, di specialità medicinali regolarmente registrate in Italia irreperibili sul posto, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti e se reperibili sul posto.

• Rimpatrio sanitario

Se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, le condizioni dell'assicurato, accertate tramite contatti diretti o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendono necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'assicurato:

- aereo sanitario (limitatamente al caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei);
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, se occorre, il vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico di Generali Italia, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. **Generali Italia, se ha provveduto al rientro dell'assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne è in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.**

• Rimpatrio salma

Se, a seguito di incidente stradale nel quale rimane coinvolto il veicolo, l'assicurato è deceduto, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura, purché in Italia, dopo aver adempiuto a tutte le formalità sul luogo del decesso; le relative spese sono a carico di Generali Italia.

Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia.

Massimale

- Per la clausola 41; Generali Italia tiene a proprio carico i costi **fino ad un massimo di Euro 2.600 per sinistro.**
- Per la clausola 42; Generali Italia tiene a proprio carico i costi **fino ad un massimo di Euro 2.600 per sinistro.**

- **Interprete a disposizione**

Prestazione valida solo quando il sinistro si verifica all'estero.

Se, a seguito di arresto o di minaccia d'arresto dell'assicurato o sequestro del veicolo in seguito a incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato ha bisogno di assistenza, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa provvede a fornire un interprete.

Massimale

Tale garanzia opera per l'onorario dell'interprete **fino a un massimo di 8 (otto) ore lavorative.**

- **Anticipo spese legali**

Prestazione valida solo quando il sinistro si verifica all'estero.

Se a seguito di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell'assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato non può provvedere direttamente, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa anticipa per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale.

Massimale

Vengono anticipate le spese **fino a un massimo di € 520 per sinistro.**

- **Anticipo della cauzione civile e penale**

Prestazione valida solo quando il sinistro si verifica all'estero.

Se a seguito di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell'assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato non può provvedere direttamente, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione fissata dalle Autorità.

Massimale per la cauzione Civile

Vengono anticipate le spese **fino a un massimo di € 2.070 per sinistro.**

Massimale per la cauzione Penale

Vengono anticipate le spese **fino a un massimo di € 3.620 per sinistro.**

Art. 13.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo dell'assicurato.

Art. 13.3 - Ci sono limiti di copertura?

Le prestazioni non sono dovute per sinistri:

- avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti e in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici che hanno caratteristiche di calamità naturali;
- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- avvenuti in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara⁽²⁷⁾;
- determinati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- determinati da suicidio o tentato suicidio dell'assicurato;
- avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale.

(27) Art. 9 del Codice della Strada.

Le prestazioni **non sono inoltre fornite** in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

La Struttura Organizzativa **non assume responsabilità** per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Inoltre, per quanto riguarda le singole prestazioni **si aggiungono le seguenti esclusioni:**

- Soccorso stradale (Traino e Depannage)

Sono a carico dell'assicurato:

- le eventuali spese eccedenti Euro 520;
- il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni;
- le spese per il traino se il veicolo ha subito l'incidente o il guasto al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparate;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali (salvo quanto previsto dalla prestazione "Recupero del Veicolo Fuori Strada");
- i costi relativi al trasferimento della merce.

Sono a carico dell'assicurato ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

- Recupero del veicolo fuori strada

Sono a carico dell'assicurato:

- le spese per il recupero se il veicolo ha subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree equiparate (percorsi fuoristrada).
- il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni
- i costi relativi al trasferimento della merce.

L'eventuale eccedenza rispetto al massimale indicato resta a carico dell'assicurato.

- Invio dei pezzi di ricambio

Sono a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.

La prestazione opera a condizione che l'assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.

Al suo rientro, **l'assicurato deve provvedere** alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine **deve restituire**, oltre alla somma anticipata anche gli interessi al tasso legale corrente

- Spese d'albergo

Sono escluse le spese d'albergo diverse da quelle indicate.

- Proseguimento del viaggio - Rientro dei passeggeri

Sono escluse dalla prestazione le spese di carburante, di pedaggio, le assicurazioni non obbligatorie per legge e le franchigie richieste dalla società di noleggio, nonché l'eventuale deposito cauzionale richiesto dalla società di noleggio stessa.

- Rimpatrio sanitario

Sono escluse le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione inoltre non opera se l'assicurato o i suoi familiari giungono a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

- Rimpatrio salma

Sono a carico dei familiari dell'assicurato le spese relative alla cerimonia funebre, l'eventuale recupero della salma.

- Anticipo spese legali - Anticipo della cauzione penale e civile

Gli anticipi previsti **sono concessi compatibilmente** con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'assicurato e, se è ritenuto necessario, **purché l'assicurato**, anche tramite persona da lui indicata, **fornisca**, al momento della richiesta di intervento, le motivazioni della stessa nonché adeguate garanzie, bancarie o di altro tipo, in merito alla restituzione di ogni somma anticipata, **che comunque dev'essere rimborsata** alla Struttura Organizzativa al rientro al domicilio e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla data dell'anticipo. Trascorso tale termine **deve restituire**, oltre alla somma anticipata, anche gli interessi al tasso legale corrente.

Le prestazioni non operano se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'assicurato e se l'assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.

Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative

Se l'assicurato non usufruisce di una o più delle prestazioni indicate nella Sezione 13 Garanzia Assistenza Auto, non vengono forniti indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La garanzia opera solo se acquistata.



Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie dalla 1 alla 11?

Art. 14.1 - Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, l'assicurato deve:

- presentare entro 3 giorni denuncia;
- fornire i dati che vengono richiesti relativi alla polizza e al sinistro ed eventuale altra documentazione.

La denuncia può essere effettuata:

- recandosi presso la propria Agenzia;
- contattando il numero verde 800 880 880 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- inviando il documento di denuncia all'indirizzo aperturasinistri@generali.com;
- via pec all'indirizzo generalitalia@pec.generaligroup.com;
- via posta a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza:

- nel caso di furto o rapina totali deve inoltre:

- presentare immediatamente denuncia all'autorità competente e fornire copia a Generali Italia, con timbro di avvenuta presentazione; se i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che all'autorità italiana;
- fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere a Generali Italia copia della denuncia di furto;
- fornire Certificato di proprietà digitale con l'annotazione della perdita di possesso;
- fornire originale dell'estratto cronologico generale del P.R.A.;
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi;
- fornire prova dell'esistenza e operatività degli impianti antifurto se questo presupposto è stato dichiarato in polizza;
- rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

- nel caso di furto o rapina parziali deve inoltre:

- presentare immediatamente denuncia all'autorità competente e fornire copia a Generali Italia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; se i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che all'autorità italiana;
- in caso di furto di parti del veicolo (es. navigatore satellitare, sedili, pneumatici ecc.), fornire le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite, se richieste da Generali Italia, in mancanza delle quali non si procederà all'indennizzo;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

- nel caso di incendio deve inoltre:

- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

- nel caso di rottura cristalli deve inoltre:

- fornire documento fiscale e fotografico che attesta la sostituzione o la riparazione, salvo in caso di sostituzione o riparazione avvenuta in un centro convenzionato;

- nel caso di eventi sociopolitici e atti vandalici deve inoltre:

- presentare immediatamente denuncia all'autorità competente e fornire copia a Generali Italia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; se i fatti si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che all'autorità italiana;

- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
- fornire le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite, se richieste da Generali Italia;
- **nel caso di eventi naturali deve inoltre:**
 - in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
 - per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
- **nel caso di garanzie Collisione, Guasti Accidentali e Kasko completa deve inoltre:**
 - in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
 - per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.
- **nel caso di garanzie aggiuntive deve inoltre:**
 - fornire documento fiscale che attesta le spese sostenute;

Infine Generali Italia si riserva di richiedere gli atti relativi, se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi. **Non rispettare questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo⁽²⁸⁾.**

Art. 14.2 - Recuperi

L'assicurato, non appena ha notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, deve informare Generali Italia. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà detratto dall'indennizzo stesso. Se il veicolo viene ritrovato dopo il pagamento dell'indennizzo diventa di proprietà della Compagnia se questa ha pagato integralmente; l'assicurato ha comunque la facoltà di riacquistare il veicolo ritrovato restituendo a Generali Italia l'indennizzo ricevuto. Se invece l'indennizzo è stato parziale, i recuperi sono ripartiti tra le parti in proporzione del danno sopportato. L'assicurato, quando Generali Italia esercita la facoltà di subentrare nella proprietà del veicolo ritrovato, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie.

Art. 14.3 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo per le riparazioni necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina o per consentire la regolare circolazione, **l'assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di Generali Italia, purché il consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.**

Se l'assicurato, provvede alla riparazione senza il consenso di Generali Italia, prima della scadenza del termine degli 8 giorni, **l'indennizzo è ridotto in relazione all'eventuale danno sofferto dalla Società per l'anticipata riparazione.**

L'assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte di Generali Italia.

Generali Italia può far eseguire le riparazioni necessarie per ripristinare il veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; può anche:

- sostituire il veicolo stesso, o le sue parti che sono state distrutte o danneggiate invece di pagarne il relativo indennizzo;
- subentrare nella proprietà di quanto rimane del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore;

In questi casi Generali Italia deve darne comunicazione all'assicurato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Generali Italia ha facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.

Sono escluse dall'indennizzo, in ogni caso, le spese per le modifiche o le aggiunte al veicolo in occasione delle riparazioni.

(28) Art. 1915 Codice civile.

Art. 14.4 - Liquidazione dei danni

La liquidazione del danno avviene mediante accordo fra le parti. Se non c'è accordo, le parti possono conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente da Generali Italia e dall'assicurato.

In caso di disaccordo, i periti ne scelgono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l'istanza anche all'altra parte, dal Presidente del Tribunale dove risiede l'assicurato o ha sede l'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

I periti devono:

- a. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- b. stimare e determinare l'ammontare del danno liquidabile.

I risultati sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, violazione di patti contrattuali; impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Compagnia e dell'assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 14.5 - Valore Assicurato

Il veicolo è assicurato per il valore indicato in polizza, completo dei pezzi di ricambio, degli accessori e degli apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul veicolo e che costituiscono dotazione di serie perché inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.

Nei limiti del valore assicurato sono assicurati anche i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul veicolo che non siano compresi nel prezzo di listino del veicolo stesso e siano quindi fatturati con prezzo aggiuntivo, nonché gli allestimenti indicati nella carta di circolazione, **a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel valore assicurato del veicolo e che sia stata sottoscritta la clausola 20.**

Art. 14.6 - Regola proporzionale

Se, al momento del sinistro, il valore del bene assicurato (A) risulta superiore a quello riportato sulla polizza (B), Generali Italia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo (B) e il primo (A) di detti valori;

Esempio:

- Valore del veicolo alla data dell'evento	€ 20.000
- Valore assicurato	€ 10.000
- Importo del danno	€ 2.000

L'indennizzo sarà pari a € 1.000 poiché il rapporto tra il valore di listino e il valore assicurato alla data dell'evento è del 50%.



Art. 14.7 - Determinazione dell'ammontare del danno

La garanzia Cristalli viene prestata a valore a nuovo.

Le altre garanzie, salvo diversa pattuizione tra le Parti, vengono prestate a valore commerciale.

Perdita totale

In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato Generali Italia determina il relativo ammontare, nei limiti del valore assicurato, in base al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, al netto dell'eventuale valore residuo.

Nel caso di garanzie Furto e Incendio per i sinistri verificatisi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno verrà determinato, nei limiti del valore assicurato, riconoscendo una somma corrispondente al valore a nuovo del veicolo e degli eventuali accessori aggiuntivi, se assicurati, determinato sulla base dell'ultima quotazione della rivista Quattroruote disponibile al momento del sinistro per le autovetture ed al prezzo di acquisto, comprovato da fattura o altro documento equivalente, per gli altri veicoli.

Danni parziali

In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, Generali Italia determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo stesso al netto del degrado delle parti sostituite e/o riparate.

Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo assicurato prima e dopo l'evento, l'ammontare del danno sarà pari a tale differenza.

Se, al momento del sinistro, **non sono trascorsi più di cinque anni** dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'indennizzo verrà determinato:

- relativamente alle garanzie Furto, Incendio, Eventi Sociopolitici ed Eventi Naturali, senza dedurre il degrado delle parti sostituite e/o riparate salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
- relativamente alle garanzie Collisione (clausola 31), Guasti Accidentali (clausola GU), Kasko Completa (clausola 32), senza dedurre il degrado delle parti sostituite salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino:
 - parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico o elettronico;
 - strumentazione di bordo;
 - arredamenti interni;
 - batteria;
 - gomme;
 - navigatore satellitare;
 - apparecchi audiofonovisivi.

Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per le modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.

Per danno totale si intende il danno quando il veicolo:

- in seguito a furto o rapina o altri eventi assicurati, non è stato ritrovato;
- in seguito ad eventi che hanno determinato danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superano l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro, e l'assicurato provvede alla demolizione del relitto.

In tutti gli altri casi il danno si intende parziale.

Applicazione del degrado in caso di danni parziali - (clausola 48)

La Clausola opera solo se acquistata.

A deroga di quanto previsto dal precedente paragrafo - Determinazione dell'ammontare del danno - l'indennizzo verrà determinato deducendo il degrado delle parti sostituite e/o riparate del veicolo assicurato.

Art. 14. 8 - Franchigia o scoperto

In caso di sinistro, Generali Italia corrisponde all'assicurato l'ammontare del danno determinato a termini di polizza, **deducendo l'eventuale franchigia o scoperto (con eventuale minimo) indicati in polizza, che rimangono a carico dell'assicurato stesso.**

La franchigia è raddoppiata per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi non UE, di cui al precedente Art. 6 - Estensione territoriale della Sezione Norme Comuni a tutte le garanzie; viene inoltre raddoppiato il minimo di scoperto, ferma restando la percentuale prevista in polizza.

Esempio numerico di applicazione della franchigia/scoperto:

	A	B
Entità del danno	€ 1.500	€ 3.000
Scoperto 10% con il minimo di € 200	€ 200	€ 300

Esempio A:

il danno indennizzato è di € 1.300 (riducendo € 1.500 dello scoperto minimo di € 200).

Esempio B:

il danno indennizzato è di € 2.700 (riducendo € 3.000 del 10% di scoperto).

In presenza di garanzia Guasti Accidentali (clausola GU) o Kasko Completa (clausola 32), qualora venga liquidato un danno ai soli cristalli del veicolo, l'ammontare del danno verrà determinato sulla base di quanto previsto dalla sezione 6 di questo capitolo.

Limitatamente alle autovetture, per le garanzie Eventi naturali (cl. 61), Eventi sociopolitici e Atti Vandalici (cl. 21), Danni accidentali (Collisione - clausola 31, Guasti accidentali - clausola GU, Kasko Completa - clausola 32), se l'assicurato provvede alla riparazione del danno presso una carrozzeria convenzionata, il pagamento dell'indennizzo avviene con la riduzione del 50% della franchigia e dello scoperto e il relativo minimo indicati in polizza.

Per la garanzia Cristalli, qualora la riparazione avvenga presso un Network o Centro convenzionato e specializzato, vengono azzerati franchigia e scoperti.

Puoi trovare il Centro convenzionato sul sito www.generali.it/Servizi/Carrozzerie/

Art. 14.9 - Modalità di pagamento dell'indennizzo

L'indennizzo è liquidato entro 15 giorni dalla data dell'atto di quietanza o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.

Se il veicolo è soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, resta valido quanto disposto dall'Art. 2742 del Codice civile⁽²⁹⁾

Se per accertare il fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il procedimento medesimo ha accertato il fatto stesso.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore alle somme assicurate.

⁽²⁹⁾ Surrogazione dell'indennità alla cosa.

Art. 14.10 - Rinuncia al diritto di surroga

Generali Italia rinuncia al diritto di surroga⁽³⁰⁾ che le compete nei confronti dei seguenti soggetti:

- il conducente del veicolo;
- i trasportati;
- i familiari dell'assicurato.

Che cosa è la surroga?

Surroga vuol dire che l'assicuratore agisce nei confronti del responsabile di un sinistro o di un furto per recuperare le somme pagate al danneggiato.

Se per esempio trasportiamo sul veicolo assicurato un amico e questi apre una portiera, danneggiando un veicolo terzo, la Compagnia liquiderà il danno R.C.A. e non agirà nei confronti del responsabile.



Art. 14. 11 - Clausole di vincolo

Le clausole che seguono valgono solo se nella polizza è riportata l'indicazione dell'Ente vincolatario e la data di scadenza del vincolo.

Posto che il veicolo assicurato è stato vincolato fino alla data di scadenza vincolo indicata in polizza, Generali Italia si obbliga, per tutta la durata del vincolo:

- a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente;
- a comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- in caso di rateazione del premio, per le sole rate intermedie, a comunicare all'Ente qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto.

In caso di danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidare viene corrisposto⁽³¹⁾ all'Ente nella sua qualità di proprietario del veicolo; l'Ente pertanto sottoscrive la relativa quietanza liberatoria. Limitatamente ai danni parziali, l'indennizzo può essere corrisposto all'assicurato con il consenso scritto dell'Ente.

(30) Art.1916 del Codice civile.

(31) Art.1891 del Codice civile.

Cosa fare in caso di sinistro Assistenza?

Art. 14.12 - Modalità per la richiesta di assistenza

Se l'assicurato si trova in una delle situazioni descritte nella Sezione 12 - Garanzia Assistenza Autovetture e motocicli o nella sezione 13 - Garanzia Assistenza Autocarri e ha necessità di usufruire di una delle prestazioni oggetto della suddetta Sezione, **deve contattare la Struttura Organizzativa**, in funzione 24 ore su 24:

- al Numero Verde 800 880 880;
- o al numero 02 58 163 507 (per le chiamate dall'estero).

Se si trova nell'impossibilità di telefonare, la richiesta può essere effettuata tramite telefax al numero 02 58 477 201 o telegramma a Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione.

Nella richiesta l'assicurato deve comunque indicare:

- tipo di assistenza di cui ha bisogno;
- nome e cognome;
- numero di targa del veicolo assicurato;
- recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvede a richiamarlo nel corso dell'assistenza;
- numero di polizza.

L'assicurato, per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve contattare la Struttura Organizzativa⁽³²⁾.

(32) Articoli 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile.

Capitolo 3 Protezione della persona



Sezione 1 Garanzia Infortuni



La garanzia opera solo se acquistata e a condizione che il relativo codice (IA , IB, IC, IM, IT) sia espressamente richiamato in polizza.

Art. 1.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza gli infortuni che l'assicurato, in relazione alla forma scelta in polizza in base all'Art. 2 - Determinazione delle somme assicurate - Sezione 2, subisce quando:

- guida o utilizza il veicolo assicurato e durante le operazioni necessarie in caso di fermata per la ripresa della marcia;
- sale o scende dal veicolo

Generali Italia liquida l'indennizzo **soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio**, che risulta indennizzabile a termini di polizza, **indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute**.

Le Garanzie sono prestate secondo le seguenti forme:

Le seguenti prestazioni si intendono operanti se le rispettive clausole sono richiamate in polizza.

Infortuni Basic - (clausola IB) - Conducente dell'Autovettura - Conducente del Motociclo

Prestazioni	Somma Assicurata
Invalità Permanente Totale (oltre 60% di invalidità)	40.000 €
Rimborso spese di riabilitazione post ricovero	3.000 €

Infortuni Confort - (clausola IC) - Conducente dell'Autovettura

Prestazioni	Somma Assicurata
Invalità Permanente	50.000 €
Morte	50.000 €
Rimborso spese di cura	5.000 €
Rendita vitalizia annua per invalidità grave	5.000 €

Infortuni Confort - (clausola IA) - Conducente dell'Autocarro

Prestazioni	Somma Assicurata
Invalità Permanente	60.000 €
Morte	60.000 €
Rimborso spese di cura	3.000 €

Infortuni Confort - (clausola IM) - Conducente del Motociclo

Prestazioni	Somma Assicurata
Invalità Permanente	50.000 €
Morte	50.000 €
Rimborso spese di cura	3.000 €

Infortuni Top - (clausola IT) - Conducente dell'Autovettura

Prestazioni	Somma Assicurata
Invalità Permanente	75.000 €
Morte	75.000 €
Rimborso spese di cura	5.000 €
Rendita vitalizia annua per invalidità grave	5.000 €

Prestazioni**1.1.1 Invalidità Permanente**

La prestazione opera solo se acquistata

• Accertamento del grado

In caso di invalidità permanente a seguito di infortunio, verificatasi anche successivamente alla scadenza della polizza, Generali Italia liquida un indennizzo, calcolandolo sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato n. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come in vigore al 24/7/2000, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di limitazione della funzionalità, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere il massimo valore del 100%.

In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, Generali Italia riconosce una percentuale di invalidità del 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'invalidità permanente è valutata tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'assicurato.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Il deficit visivo va valutato quale risulta con correzione tollerata. Se permane un residuo deficit visivo viene corrisposta una maggiorazione di 3 punti percentuali per l'uso di occhiali o di lenti a contatto a permanenza.

Se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo è stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, Generali Italia paga ai beneficiari l'importo liquidato o offerto.

Nel caso di decesso dell'assicurato successivo a sinistro regolarmente denunciato e per cause diverse da quella che ha generato l'invalidità, che avvenga prima della liquidazione dell'indennizzo ma dopo il consolidamento di uno stato di Invalidità Permanente obiettivamente verificato, Generali Italia corrisponderà agli eredi l'indennizzo liquidabile, sulla base del grado di IP che risulterà dimostrato attraverso documentazione medica idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.

• **Determinazione dell'indennizzo**

L'accertamento del grado di invalidità permanente avviene in base alle seguenti percentuali:

Se operanti la forma Infortuni Confort o Infortuni Top

L'indennizzo si calcola applicando alla somma assicurata per invalidità permanente di cui all'art. 1.1 del presente capitolo la percentuale corrispondente al grado di invalidità accertata, **dedotti i seguenti punti:**

- **3 punti (franchigia assoluta del 3%) per le clausole IC e IT;**
- **5 punti (franchigia assoluta del 5%) per le clausole IA e IM.**

In caso di perdita anatomica, totale o parziale, e non semplice riduzione funzionale, di un organo o un arto, Generali Italia liquida l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia.

Nel caso inoltre in cui l'invalidità permanente sia comunque di grado superiore al 15% della totale, Generali Italia liquida l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.

Se operante la forma Infortuni Basic

Generali Italia liquida l'indennizzo **solo se l'invalidità accertata** secondo i criteri di cui sopra è di grado superiore al 60%.

Pertanto, se l'invalidità è di grado inferiore o pari al 60% della totale, Generali Italia **non liquida** alcun indennizzo; se l'invalidità è di grado superiore al 60%, Generali Italia liquida l'intera somma assicurata indicata all'art. 1.1 del presente capitolo.

1.1.2 Morte (La prestazione opera solo in caso di scelta delle forme Infortuni Confort e Top)

Se l'infortunio causa la morte, che si verifica anche dopo la scadenza della polizza, Generali Italia liquida la somma assicurata per il caso di morte in parti uguali agli eredi legittimi o testamentari dell'assicurato o, in alternativa, ai beneficiari appositamente designati.

Gli indennizzi per morte e invalidità permanente non sono cumulabili; tuttavia, se l'assicurato muore dopo che Generali Italia ha corrisposto un indennizzo per invalidità permanente in conseguenza dell'infortunio, Generali Italia corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, se questo è superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.

Se a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell'assicurato scompare o non viene ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, Generali Italia liquida la somma prevista per il caso di morte.

La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avviene prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta⁽³³⁾.

Se, dopo il pagamento, risulta che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, Generali Italia ha diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.

Dopo aver restituito l'intera somma liquidata, l'assicurato può far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Nel caso di premorienza dell'assicurato rispetto al termine per l'accertamento dei postumi permanenti dell'invalidità derivante dalla malattia o dall'infortunio o all'accertamento medico legale di Generali Italia, per cause diverse da quella che ha generato l'invalidità, Generali Italia prevede che gli eredi dell'assicurato possano dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.

Rimborso spese di cura (operante solo in caso di scelta delle forme Infortuni Confort e Top).

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza Generali Italia assicura, fino alla concorrenza della somma indicata all'art. 1.1 del presente capitolo il rimborso delle spese sostenute:

1. durante il ricovero per:

- a. onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria;
- b. diritti di sala operatoria, materiale di intervento e apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l'intervento;
- c. rette di degenza;
- d. assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinale, esami ed accertamenti diagnostici;
- e. tickets relativi alle prestazioni precedenti.

Se il ricovero avviene in ospedale pubblico, qualora l'assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, Generali Italia corrisponderà un'indennità sostitutiva del rimborso di euro 30,00 per ogni giorno di ricovero, **escluso quello di dimissione, con il massimo di 90 giorni per annualità assicurativa;**

2. dopo il ricovero, purché direttamente conseguenti all'infortunio e prescritti dal medico curante, per:

- a. esami, acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali, avvenuti nei 180 giorni successivi al primo ricovero;
- b. trattamenti fisioterapici e rieducativi, compiuti nei 180 giorni successivi al primo ricovero;
- c. cure termali (**escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera**), compiute nei 180 giorni successivi al primo ricovero.

Qualora l'infortunio non abbia dato origine a ricovero, i termini di cui sopra relativi alle prestazioni post-ricovero ed alle cure termali si intendono computati a partire dalla data dell'infortunio stesso; **in tal caso, inoltre, è operante una franchigia di euro 100,00;**

3. per il trasporto dell'assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa effettuati con qualunque mezzo;

4. per protesi ortopediche: Generali Italia rimborsa le spese sostenute per il primo acquisto di protesi ortopedica, anche sostitutiva di parte anatomica, resa necessaria dall'infortunio nonché per le spese sostenute per l'acquisto o il noleggio (**per il periodo massimo di un anno**) di carrozzelle ortopediche;

5. per i danni estetici: sono altresì **comprese le spese per cure ed applicazioni (inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva) effettuate entro due anni dall'infortunio**, allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati dall'infortunio stesso.

La Compagnia effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. Il pagamento viene effettuato a cure ultimate.

(33) Proposta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice civile.

Rendita vitalizia annua per invalidità grave (operante solo in caso di scelta delle forme Infortuni Confort e Top)

Se a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza deriva all'assicurato una invalidità permanente di grado non inferiore al 66%, Generali Italia corrisponderà all'assicurato, oltre a quant'altro dovuto ai sensi della presente Sezione, la somma necessaria per la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita in forma di rendita vitalizia immediata con Generali Italia alle condizioni in vigore al momento della richiesta. Detta somma sarà pari al premio necessario per avere diritto ad una rendita il cui importo iniziale annuo risulti uguale a euro 5.000,00.

Rimborso spese di riabilitazione post ricovero (operante solo in caso di scelta della forma Infortuni Basic)

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti un ricovero in istituto di cura superiore a tre giorni, la Compagnia mette a disposizione dell'assicurato le seguenti prestazioni:

- rimborso delle spese sostenute a seguito dell'infortunio per l'onorario del medico specialista per una visita diagnostica o di controllo ed accertamenti diagnostici (**escluse analisi di laboratorio**), fino alla concorrenza della somma di euro 500,00; tale somma va considerata quale disponibilità unica per annualità assicurativa e per l'assicurato.

Il rimborso viene effettuato previa applicazione di uno scoperto del 25%.

Qualora l'assicurato richieda il rimborso del solo ticket, in quanto sia ricorso a strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, Generali Italia riconoscerà il rimborso integrale delle spese sostenute senza applicazione dello scoperto sopra indicato.

1. Riabilitazione post ricovero

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti un ricovero in istituto di cura **superiore a cinque giorni**, Generali Italia mette a disposizione dell'assicurato le seguenti prestazioni:

- rimborso **fino a concorrenza di euro 2.500,00** delle spese sostenute per trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati durante il ricovero e nei 180 giorni successivi alla data di dimissioni del primo ricovero, purché prescritti dal medico curante ed effettuati da personale abilitato.

2. Ricovero in centri riabilitativi specializzati

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti un ricovero in istituto di cura **superiore a dieci giorni**, Generali Italia mette a disposizione dell'assicurato le seguenti prestazioni:

- **rimborso fino a concorrenza di euro 10.000,00** delle seguenti spese sostenute durante il ricovero in istituti di cura specializzati nella riabilitazione, in Italia o all'estero: rette di degenza; assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami ed accertamenti diagnostici; quote di partecipazione al S.S.N. (ticket) relative alle prestazioni precedenti; trasporto dell'assicurato in istituto di cura e ritorno a casa effettuati con qualunque mezzo.

Art. 1.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati gli infortuni che derivano da delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato.

Non sono assicurate le conseguenze indirette, ossia:

- l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni;
- il danno che queste condizioni possono determinare sull'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio.

Non sono assicurate le infezioni dovute a infortunio indennizzabile a termini di polizza:

- in ogni caso le malattie e la malaria;
- in conseguenza di avvenimenti causati da morsi di animali e punture di insetti.

Art. 1.3 - Ci sono limiti di copertura?

La copertura non opera per:

- a. gli infortuni causati da ebbrezza se alla guida di mezzi di locomozione, da abuso di psicofarmaci, da uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;

- b. gli infortuni, causati al conducente e ai trasportati, dalla guida di qualsiasi veicolo se il conducente, che deve almeno aver compiuto 18 anni, non è abilitato a norma di legge; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni se:
 - il conducente è in possesso di patente scaduta, a condizione che la rinnovi entro 3 mesi;
 - se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso.
- c. gli infortuni causati da guerra e insurrezione, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni;
- d. le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e. gli infortuni che derivano dalla partecipazione da corse e gare (e relative prove e allenamenti) con l'uso di veicoli a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- f. l'uso e guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
- g. gli infortuni causati dall'uso di aeromobili in genere.

- per Invalidità Permanente:

nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, **l'indennizzo è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio**, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza tener conto del danno maggiore causato dalle condizioni preesistenti.

Situazione di aggravamento del rischio

Premesso che, qualora l'Impresa fosse stata a conoscenza che l'assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidei, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 1898 del codice civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'assicurato.



Art. 2.1 - Denuncia dell'infortunio

La denuncia dell'infortunio deve essere fatta per iscritto dall'assicurato all'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità⁽³⁴⁾, con:

- indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato;
- allegato certificato medico.

Il decorso delle lesioni **deve essere documentato** da ulteriori certificati medici, fino alla guarigione.

L'assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire a Generali Italia le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, che sono eseguiti in Italia.

Se l'assicurato muore a causa dell'infortunio o durante il periodo di cura, **deve esserne** dato immediato avviso a Generali Italia.

Se non si rispettano gli obblighi relativi alla denuncia del sinistro si può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo⁽³⁵⁾.

Art. 2.2 - Determinazione delle somme assicurate

Le somme assicurate si determinano in relazione alla forma scelta in polizza.

Art. 2.3 - Controversie - Arbitrato irrituale

Le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, a un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici con giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico, per controversie di natura medica su:

- natura o sulle conseguenze delle lesioni;
- grado di invalidità;
- se assicurata la prestazione, sul grado e durata dell'inabilità temporanea e sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità.

Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, e contribuisce per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da subito a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in un verbale, redatto in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.

(34) Art. 1913 del Codice civile

(35) Art. 1915 del Codice civile

Art. 2.4 - Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'indennizzo e per la sua quantificazione secondo le Condizioni di questa garanzia, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione saranno comunque effettuati entro trenta (30) giorni:

- dal ricevimento della documentazione completa, ovvero;
- dalla conclusione della eventuale procedura di Arbitrato Medico, promossa secondo quanto previsto dal precedente Art. 2.3 - Controversie - Arbitrato irrituale.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca



Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.